Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 294

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 19 novembre 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 19 novembre 1968, n. 1149.

Ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di emanare norme per disciplinare gli ulteriori interventi per la ripresa economica delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e *ad interim* per il bilancio e la programmazione economica, per la difesa, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti e l'aviazione civile e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri per l'interno, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, sono indicati i comuni colpiti dalle alluvioni dell'autunno del 1968 ai quali si applicano le provvidenze previste negli articoli **11, 12, 13, 22, 23, 25, 26, 33, 34 e 41 del presente decreto.**

Art. 2.

I comuni sottoelencati debbono adottare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, un piano di ricostruzione:

Provincia di Vercelli

Vallemosso, Mosso S. Maria, Pistolesa, Veglio Mosso, Camandona, Callabiana, Selve Marconi, Pettinengo, Bioglio, Valle S. Nicolao, Vallanzengo, Zumaglia, Ronco Biellese, Vigliano Biellese, Ternengo, Piatto, Valdengo, Cerreto Castello, Cossato, Soprana, Mezzana Mortigliengo, Strona, Casapinta, Crosa, Lessona, Quaregna, Trivero, Coggiola, Cortula, Pray.

Provincia di Asti

Nizza Monferrato, Incisa Scapaccino.

Ai piani di ricostruzione adottati ai sensi del precedente comma si applicano le disposizioni contenute negli articoli 3 e 4 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e successive modificazioni, con le seguenti modifiche alle lettere *c*) e *d*) dell'articolo 3:

« *lettera c*): le zone destinate a demolizioni, ricostruzioni e costruzioni di edifici, di stabilimenti, magazzini e depositi per attività industriali, commerciali, artigianali ed agricole, nonchè le zone sottoposte a vincoli speciali »;

« *lettera d*): le zone che, fuori del perimetro dell'abitato, sono destinate all'edificazione e quelle destinate a stabilimenti, magazzini e depositi per attività industriali, commerciali, artigianali ed agricole ».

Art. 3.

Il piano di ricostruzione di cui al precedente articolo ha effetto di variante dei piani urbanistici eventualmente esistenti.

Esso è adottato dal comune con procedura d'urgenza ed è approvato dal provveditore alle opere pubbliche entro trenta giorni dalla comunicazione della relativa deliberazione comunale.

La deliberazione comunale e l'atto di approvazione sono affissi, congiuntamente e contemporaneamente, nella sede del comune e del provveditorato alle opere pubbliche per la durata di quindici giorni, al termine dei quali la delibera è esecutiva.

Gli elaborati del piano sono depositati presso la sede del comune per la durata di giorni quindici a decorrere dalla data iniziale dell'affissione e chiunque ne può prendere cognizione.

Le aree ricadenti nei piani e necessarie ai fini della ricostruzione sono espropriate dallo Stato per conto del comune.

L'approvazione del piano equivale a dichiarazione di urgenza ed indifferibilità per tutte le opere in esso previste.

Art. 4.

Con deliberazione della giunta comunale, immediatamente esecutiva, la compilazione dei piani di ricostruzione può essere affidata dal comune a liberi professionisti, con l'applicazione delle tariffe stabilite con decreto ministeriale 8 gennaio 1963, n. 3331, maggiorate del 25 per cento.

In caso di inosservanza del termine stabilito nel primo comma dell'articolo 2, e qualora, anche prima della scadenza di tale termine, il comune dichiari di non poter compilare il piano, questo è compilato dal provveditore alle opere pubbliche e trasmesso al comune, il quale ne dà notizia con avviso affisso presso la sede del comune stesso per la durata di quindici giorni, decorsi i quali il piano è esecutivo. Per lo stesso periodo di tempo e gli elaborati del piano sono depositati presso la sede del comune e chiunque ne può prendere cognizione.

Per la compilazione del piano il provveditore può, in deroga alle disposizioni del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, avvalersi dell'opera di liberi professionisti con l'applicazione delle tariffe stabilite nel decreto ministeriale 8 gennaio 1963, n. 3331, e maggiorate del 25 %.

Art. 5.

Gli stabilimenti industriali o artigianali danneggiati o distrutti che non possano essere ricostruiti sulla stessa area e quelli che sia necessario trasferire in altra sede potranno godere delle provvidenze concesse dal presente decreto, ove il nuovo insediamento sia previsto sulle aree indicate nel piano di ricostruzione.

Qualora per gravi motivi, da riconoscersi con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sia ritenuta necessaria la ricostruzione fuori dell'ambito del territorio del comune, le provvidenze sono estese agli stabilimenti che saranno trasferiti nei territori dei comuni alluvionati facenti parte della medesima valle. E' tuttavia consentito alle imprese di trasferire i propri stabilimenti nel territorio di comuni contigui alla valle stessa, da determinarsi con decreti dei Ministri per i lavori pubblici e per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Art. 6.

I contributi per la ricostruzione e il trasferimento di fabbricati di qualsiasi natura e destinazione sono concessi previo nulla osta da rilasciarsi dall'ufficio del genio civile competente in base all'esame dei relativi progetti ed all'accertamento che ragioni attinenti alla sicurezza idraulica ed idrogeologica od alla esecuzione di programmi di opere pubbliche non impediscano la attuazione dei lavori in essi previsti.

Art. 7.

Durante il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data di entrata in vigore dei piani di ricostruzione, i sindaci dei comuni obbligati ad adottare i piani stessi potranno rilasciare licenze edilizie, anche in deroga all'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, solo quando sia possibile la ricostruzione sulla medesima area e previo nulla osta da parte dell'ufficio del genio civile, ai sensi dell'art. 6.

Art. 8.

I lavori di pronto intervento, previsti dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, possono essere eseguiti anche a carattere definitivo quando l'urgenza del caso lo consenta e dalla relazione tecnica dell'ingegnere capo del genio civile risulti che la spesa relativa non sia superiore a quella occorrente per l'esecuzione di lavori a carattere provvisorio.

Art. 9.

I comuni che abbiano subito danni a seguito delle alluvioni e che siano compresi nell'elenco di cui al-

l'articolo 1 possono chiedere al Ministero dei lavori pubblici, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di essere autorizzati a redigere un piano di ricostruzione nei modi previsti dai precedenti articoli.

Art. 10.

Presso il Magistrato alle acque, il Magistrato per il Po e i provveditorati alle opere pubbliche, per i servizi di rispettiva competenza, vengono istituiti magazzini con mezzi e materiali per il pronto intervento in caso di pubblica calamità la cui dotazione sarà fissata con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

Per la costruzione, l'impianto e la prima dotazione dei magazzini è stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1968 la somma di lire 5 miliardi.

Art. 11.

Per gli interventi necessari a seguito delle alluvioni dell'autunno 1968 si applicano le disposizioni degli articoli 1, 6, 10, 11 e 12 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

Art. 12.

I contributi per la ricostruzione o riparazione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione, sono concessi nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'articolo 7 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

In deroga a tale articolo, i contributi sono concessi anche quando i fabbricati da ricostruire o da riparare siano iscritti nel catasto rurale.

I limiti indicati nel primo comma del citato articolo 7 non si applicano per la riparazione e la ricostruzione di alloggi di proprietà degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e degli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale.

Art. 13.

Le domande per la concessione dei contributi previsti nell'articolo precedente, corredate dal computo metrico estimativo dei lavori, debbono essere presentate, in esenzione dal bollo, ai competenti uffici del genio civile entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, quando si tratti di fabbricati siti negli abitati da trasferire in altra sede a cura e spese dello Stato, dalla data della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del relativo decreto di trasferimento.

I provveditorati regionali alle opere pubbliche possono corrispondere ai proprietari che ne facciano richiesta — previo accertamento da parte dell'ufficio del genio civile della natura ed entità del danno subito dall'immobile — anticipazioni sulla somma presumibilmente dovuta per contributo, in misura pari al 50 % del contributo stesso quando l'importo delle spese di riparazione o ricostruzione superi le lire 2.500.000 ed al 60 % quando l'importo stesso non superi tale somma.

Art. 14.

Le indennità per le espropriazioni da effettuarsi in applicazione del presente decreto sono determinate nei modi previsti dall'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

Art. 15.

Le spese relative alle progettazioni di competenza dell'amministrazione dei lavori pubblici occorrenti per le opere da effettuarsi in applicazione del presente decreto graveranno sugli stanziamenti relativi alla esecuzione delle opere stesse.

Art. 16.

Per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti articoli 11 e 12 è autorizzata la spesa di lire 55 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 5 miliardi nell'anno finanziario 1968 e di lire 50 miliardi nell'anno 1969.

Art. 17.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 7 novembre 1968, n. 1118, è elevata da lire 5.200 milioni a lire 13.200 milioni.

La maggiore somma di lire 8.000 milioni sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1968.

Art. 18.

E' autorizzata la spesa di lire 500.000.000 che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1969 per provvedere al ripristino delle opere di navigazione ricadenti nel territorio di competenza del Magistrato per il Po.

E' autorizzata altresì la spesa di lire 500.000.000 per la riparazione, ricostruzione e sostituzione dei mezzi nautici e attrezzature del cantiere officina di Boretto, mediante contratti che possono essere stipulati anche a trattativa privata. Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 250 milioni nell'anno finanziario 1968 e lire 250 milioni nell'anno finanziario 1969.

Art. 19.

E' autorizzata la spesa di lire 350 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1969, per provvedere, a totale carico dello Stato, nella circoscrizione territoriale di competenza dell'ufficio del genio civile per le opere marittime di Genova:

a) al ripristino, con i miglioramenti tecnicamente indispensabili, delle opere dei porti classificati e dei relativi impianti ed attrezzature di proprietà dello Stato e delle opere dei porti e degli approdi di IV classe, distrutte o danneggiate dalle mareggiate;

b) al ripristino, con i miglioramenti tecnicamente indispensabili, delle opere a difesa marittima degli abitati, distrutte o danneggiate dalle mareggiate;

c) alla escavazione straordinaria nell'ambito del demanio marittimo.

Art. 20.

Per l'esecuzione dei lavori di ripristino definitivo delle strade statali ricadenti nei compartimenti per la viabilità di Genova, Torino, Milano e Bolzano, comprese le spese di consolidamento, di risanamento, di difesa ed eventuali indennità di espropriazione è autorizzata la spesa di lire 12 miliardi, in ragione di lire 6 miliardi in ciascuno degli anni 1968 e 1969.

Per accertate esigenze tecniche ed idrauliche l'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata ad attuare i ripristini anche mediante la realizzazione di varianti parziali ai tracciati stradali preesistenti.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per essere assegnata all'Azienda nazionale autonoma delle strade.

Art. 21.

Per il ripristino dei danni causati dalle calamità naturali e dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'autunno 1968, sono autorizzate le seguenti spese da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1969:

1) lire 5 miliardi per la concessione delle provvidenze di cui al primo ed ultimo comma dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni ed integrazioni, in aumento all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088;

2) lire 8 miliardi per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, nonchè delle opere ed impianti di carattere collettivo, ai termini dell'art. 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739 e successive modificazioni ed integrazioni. Di detta somma lire 1,5 miliardi saranno destinate al ripristino delle opere di bonifica montana;

3) lire 2 miliardi per la concessione dei contributi per la ricostituzione dei capitali di conduzione di cui al quinto e sesto comma dell'art. 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, in aumento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 dello stesso decreto-legge n. 917.

Sono autorizzati, altresì, i seguenti limiti di impegno:

a) lire 2 miliardi per la concessione dei prestiti quinquennali con abbuono di quota parte del capitale di cui all'art. 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1969 al 1973, in aumento all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4 del citato decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917;

b) lire 1 miliardo per la concessione dei prestiti di esercizio di cui all'art. 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi dal 1969 al 1973, in aumento all'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 36 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241.

Gli interventi di cui ai punti 1), 2) e 3) e alla lettera *a*) saranno attuati nei territori delimitati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 22.

Le imprese individuali e sociali, indipendentemente dalla loro dimensione, dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, alberghiero, turistico e dello spettacolo, le società cooperative e consorzi, i professionisti colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nell'autunno 1968 e aventi sede, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri, negozi o studi professionali nei territori indicati con i decreti previsti nell'articolo 1 sono ammesse a beneficiare delle provvidenze di cui agli articoli 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 40-*bis*, 41, 41-*bis*, 41-*ter*, 42, 43-*bis* e 47-*bis* del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e successive modifiche ed integrazioni, a valere sui « Fondi » previsti nelle stesse disposizioni.

I finanziamenti effettuati ai sensi del presente articolo possono essere assistiti dal privilegio speciale previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, modificato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075.

La misura e le modalità dei finanziamenti assistiti dal solo privilegio di cui al comma precedente sono determinate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Limitatamente alle imprese di cui al presente articolo le scadenze indicate all'art. 43 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, sono sostituite dalle scadenze relative agli anni 1968, 1969 e 1970.

Art. 23.

Il terzo ed il quarto comma dell'art. 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono sostituiti dai seguenti:

« La garanzia è di natura sussidiaria e si esplica, nei limiti appresso indicati, per la perdita che gli istituti ed aziende di credito ammessi a compiere operazioni con il Mediocredito centrale dimostrino di aver sofferto dopo aver escusso i beni costituiti in specifica garanzia, ed anche senza aver esperito altre procedure di recupero se il Mediocredito centrale avrà manifestato il proprio assenso. Tali istituti potranno avvalersi per il recupero dei crediti delle norme di cui secondo comma dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367 ».

« La garanzia suddetta si esplica per l'ammontare del 95% della perdita sofferta, quando essa non superi i 5 milioni di lire, e per l'ammontare dell'80% della perdita, quando essa superi tale importo ».

Art. 24.

Le imprese beneficiarie di finanziamenti assistiti da garanzia o da contribuzione nel pagamento degli interessi, ai sensi del presente decreto o del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, decadono dal beneficio della restituzione rateale dei finanziamenti stessi qualora cessino volontariamente l'attività o qualora senza il consenso dell'istituto finanziatore modifichino la propria composizione o struttura giuridica.

Art. 25.

Per le imprese tessili ubicate nelle zone che saranno delimitate con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro, i finanziamenti di cui all'art. 22 sono concessi per la durata di 15 anni, compreso un periodo di preammortamento non superiore a tre anni.

Durante il periodo di preammortamento è concesso, a favore delle imprese mutuatarie, un contributo pari all'ammontare degli interessi con le modalità di cui all'art. 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

Gli istituti ed aziende di credito per i finanziamenti di cui al presente articolo sono autorizzati, nelle more del completamento della documentazione di rito, ad erogare ai mutuatari fino al 15% del prestito deliberato.

Le agevolazioni previste nel presente articolo sono concesse anche se i nuovi impianti, in sostituzione di quelli distrutti, abbiano una diversa destinazione industriale, sempre che vengano installati nelle zone di cui al primo precedente comma.

Art. 26.

Ai finanziamenti alle imprese artigiane di cui all'articolo 22 del presente decreto la garanzia prevista dall'articolo 38 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, si esplica per l'ammontare del 95 per cento della perdita sofferta, quando essa non superi i 5 milioni di lire, e per l'ammontare dell'80 per cento della perdita quando essa superi tale importo.

Art. 27.

Il termine per la presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed alle aziende di credito, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente decreto, è fissato al 31 dicembre 1969.

Art. 28.

E' autorizzato l'ulteriore apporto di lire 5.000 milioni al fondo centrale di garanzia istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) con l'art. 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e successive modificazioni ed integrazioni.

Detto importo di lire 5.000 milioni sarà inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 2.500 milioni nell'anno 1968 e di lire 2.500 milioni nell'anno 1969.

Art. 29.

E' autorizzato l'ulteriore apporto di lire 55.000 milioni al fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) con l'articolo 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142 e successive modificazioni ed integrazioni.

Detto importo di lire 55 miliardi sarà inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 10 miliardi nell'anno 1968 e 45 miliardi nell'anno 1969.

Art. 30.

Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane è aumentato di lire 3 miliardi.

Detto importo sarà inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968.

Art. 31.

Il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, è aumentato di lire 1.500 milioni.

Detto importo sarà inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968.

Art. 32.

Il fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, è aumentato di lire 2 miliardi.

Detto importo sarà inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1969.

Art. 33.

Alle imprese individuali e sociali, dei settori del commercio e dell'artigianato danneggiate dalle alluvioni dell'autunno 1968, è corrisposto un contributo, a fondo perduto, di L. 500.000.

Il contributo di cui al comma precedente è corrisposto su domanda delle imprese interessate, vistata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per territorio.

Qualora l'impresa danneggiata non dovesse risultare iscritta nei relativi albi, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dovrà provvedere ad accertamenti di fatto.

Il contributo è corrisposto dalle prefetture sui fondi che saranno ad esse somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata alle medesime, dell'importo massimo di L. 100.000.000, che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e nell'articolo 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.100 milioni per l'anno finanziario 1968 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 34.

Per le erogazioni di sussidi e premi diretti a promuovere e sostenere iniziative per la ripresa dell'attività delle piccole imprese commerciali ed artigiane, danneggiate dalle alluvioni dell'autunno 1968, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1968.

Alle imprese di cui al comma precedente, che abbiano iniziato la ripresa della loro attività, le erogazioni sono corrisposte su domanda degli interessati da presentarsi entro il 31 dicembre 1969.

La dichiarazione sulla gravità delle distruzioni subite dalle imprese e sulla ripresa dell'attività è rilasciata dall'intendenza di finanza, su parere dell'ufficio tecnico erariale.

Il prefetto della provincia in cui hanno sede le imprese interessate provvede alle predette erogazioni sui fondi che saranno somministrati alle prefetture con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata alle medesime, dell'importo massimo di lire 50 milioni che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad emettere anche in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e nell'articolo 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

Art. 35.

In aggiunta alla sovvenzione straordinaria di lire 1 miliardo autorizzata con l'art. 23 del decreto-legge 7 novembre 1968, n. 1118, all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato viene accordata una ulteriore sovvenzione straordinaria di lire 4 miliardi per far fronte alle spese relative al ripristino delle opere e degli impianti danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi dal settembre al novembre 1968, anche con le eventuali modifiche necessarie a prevenire danni della stessa natura e per far fronte alle spese da sostenere in dipendenza dei detti eventi per la ricostruzione e riparazione dei fabbricati alloggi, per la ricostituzione delle scorte di materie e materiali e dei mezzi di esercizio, per servizi sostitutivi sui tronchi di linea interrotti nonchè per indennizzi.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per essere assegnata all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in ragione di lire 1 miliardo nell'anno 1968 e di lire 3 miliardi nell'anno 1969.

Art. 36.

Per la sistemazione definitiva di impianti ferrotramviari danneggiati situati in zone comunque colpite da alluvioni, al fine di evitare il ripetersi di interruzioni o intralci al servizio ferrotramviario oppure di rendere possibile la sistemazione idraulica delle zone suddette, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile è autorizzato ad erogare i contributi finanziari di cui all'articolo 69, primo comma, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 100 milioni in aumento all'autorizzazione di spesa di lire 2.000 milioni di cui all'art. 69, primo comma, predetto, da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della aviazione civile dell'anno 1968.

Gli importi relativi ai singoli impianti ferrotramviari saranno corrisposti con le modalità e prescrizioni stabilite con legge 14 giugno 1949, n. 410.

Art. 37.

E' autorizzata la spesa di lire 500 milioni occorrenti per la rimessa in efficienza degli aeroporti danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi dal settembre al novembre 1968, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per l'anno finanziario 1968.

Art. 38.

Ai comuni compresi nei territori indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati o da emanarsi a norma dell'art. 1 del decreto-legge 7 novembre 1968, n. 1118 ed alle amministrazioni provinciali nel cui territorio tali comuni sono compresi, è concesso un contributo dello Stato a compensazione delle minori entrate derivanti sia da sgravi fiscali di tributi non dovuti, in tutto o in parte, relativamente all'ultimo bimestre dell'anno 1968 ed all'intero anno 1969, sia da diminuzioni di redditi patrimoniali conseguenti alla distruzione di beni provocata dalle calamità indicate nel predetto decreto-legge, nonchè delle minori entrate derivanti dalle imposte di consumo e dal contributo speciale di cura da riscuotersi in partita di giro a' sensi dell'art. 9 della legge 4 marzo 1958, n. 174, e successive modificazioni.

La concessione del contributo di cui al comma precedente è disposta con decreto del Ministro per l'interno, su proposta dell'organo di controllo competente ad approvare il bilancio di previsione.

Per la concessione dei contributi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 6 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1969.

Art. 39.

E' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 3.000 milioni, che sarà inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1968 per provvedere ai seguenti interventi:

	Lire
a) assegnazione straordinaria per la integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza	1.500 milioni
b) contributi e sovvenzioni ai comuni e alle province per eventi eccezionali ed erogazioni per provvidenze contingenti	1.500 milioni

E' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 2.000 milioni da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1968 per provvedere a spese inerenti ai servizi ed al personale dei vigili del fuoco, impiegati nelle zone colpite dagli eventi calamitosi dell'autunno 1968.

E' autorizzata infine la spesa di lire 2.000 milioni da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1968 per provvedere ai seguenti interventi:

	Lire
a) manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e dei relativi impianti per le forze di polizia . . .	600 milioni
b) accasermamento per i Corpi di polizia	400 »
c) assegni a stabilimenti ed istituti diversi di assistenza - sussidi di assistenza e contributi per provvidenze eccezionali	500 »
d) assistenza in natura da effettuare con distribuzione di materiale vario . .	500 »

Art. 40.

E' autorizzata la spesa di lire 350 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1968, per provvedere:

alla ricostituzione di mezzi e scorte di materiali per servizi di soccorso;

alla manutenzione, riparazione e gestione degli automezzi, dei natanti e degli aeromobili impegnati nelle operazioni di soccorso nei territori colpiti dalle alluvioni dell'autunno 1968.

Art. 41.

Per le merci importate in regime di sospensione temporanea dal pagamento dei dazi e degli altri diritti di confine, la sospensione stessa diviene definitiva e non si dà luogo al pagamento dell'imposta quando sia data dimostrazione che le merci sono state distrutte o gravemente deteriorate in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi nei comuni indicati nei decreti di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 42.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche negli anni 1968 e 1969 mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto rispettivamente di lire 52.300 milioni e lire 130.600 milioni. I mutui comprenderanno, oltre il ricavo netto anzidetto, la somma per interessi ed oneri relativi agli stessi esercizi.

I mutui di cui al precedente comma da ammortizzarsi in un periodo non superiore ai 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti del Ministro medesimo.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno inscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche a decorrere dallo esercizio successivo a quello nel quale i mutui saranno stipulati.

Art. 43.

Le spese di parte corrente autorizzate dal presente decreto non utilizzate nell'anno 1968 possono esserlo nell'anno successivo.

Art. 44.

Agli oneri di cui al precedente articolo 21, secondo comma, si provvederà, nell'anno finanziario 1969 mediante riduzione del fondo di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

A tutti gli altri oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, di lire 52.300 milioni e lire 130.600 milioni, rispettivamente per l'anno 1968 e per l'anno 1969, si provvederà con il ricavo dei mutui di cui al precedente articolo 42.

Art. 45.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Art. 46.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà nello stesso giorno presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1968

SARAGAT

LEONE — RESTIVO — FERRARI
AGGRADI — COLOMBO —
GUI — NATALI — SEDATI
— SCALFARO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 223, *foglio n.* 128. — GRECO

DECRETO-LEGGE 19 novembre 1968, n. **1150.**

Norme relative alla integrazione di prezzo per taluni prodotti agricoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 38, 42, 43, 189, 191 del trattato istitutivo della Comunità economica europea;

Visto il regolamento della Comunità economica europea 136/66 del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi;

Visto il regolamento della Comunità economica europea n. 754/67 del 26 ottobre 1967 relativo all'integrazione per l'olio di oliva della campagna 1967/68;

Visto il regolamento CEE n. 1717/68 del 30 ottobre 1968 che proroga la validità del regolamento numero 754/67 CEE, relativo all'integrazione per l'olio di oliva;

Visto il regolamento CEE n. 1719/68 del 30 ottobre 1968, che fissa i prezzi indicativi, il prezzo d'intervento e il prezzo di entrata dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1968/69;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 ottobre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 25 ottobre 1966, col quale sono affidati alla Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) ai sensi dell'art. 3 della legge 13 maggio 1966, n. 303, i compiti di intervento nel mercato derivanti dall'entrata in vigore del citato regolamento comunitario del 22 settembre 1966, n. 136/66;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, con la quale viene istituita l'Azienda di stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.)

Visto il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143;

Visto il decreto-legge 11 settembre 1967, n. 795, convertito nella legge 31 ottobre 1967, n. 999;

Visto il decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1050, convertito, con modificazioni, nella legge 18 gennaio 1968, **n. 9;**

Visto il decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito, con modificazioni, nella legge 18 gennaio 1968, n. 10;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme intese a dare attuazione ai cennati regolamenti comunitari numeri 136/66, 754/67, 1717/68 e 1719/68;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e la giustizia, per le finanze, per il tesoro e *ad interim* per il bilancio e la programmazione economica, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito, con modificazioni, nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, si applicano per la concessione dell'integrazione di prezzo comunitaria dell'olio di oliva prodotto nella campagna 1968-69, con le modifiche di cui al presente decreto.

Art. 2.

Al decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito, con modificazioni, nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'art. 4, il terzo, quarto e quinto comma sono sostituiti dal seguente:

« I produttori che abbiano venduto le olive debbono allegare alla domanda di integrazione la dichiarazione di produzione della quantità di olio ricavato che deve essere rilasciata dal gestore del frantoio o dello stabilimento, ove è avvenuta la molitura »;

all'art. 5, dopo il primo comma, è aggiunto il comma seguente:

« Nel caso di lavorazione per conto del produttore delle olive, questi o un suo incaricato, all'atto del ritiro dell'olio di sua proprietà, deve apporre la propria firma sul registro di lavorazione a fianco dell'annotazione della partita a lui intestata »;

all'art. 11, primo comma, il n. 9) è sostituito dal seguente:

« 9) da un rappresentante dell'Ente di sviluppo agricolo, da questo designato, limitatamente alle provincie in cui operi detto ente, da tre rappresentanti di produttori olivicoli e da un rappresentante dei gestori di frantoi o di stabilimento di molitura, scelti dal prefetto su designazione delle organizzazioni di categoria »;

all'art. 11, terzo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente:

« Le adunanze della commissione sono valide con l'intervento di sei membri escluso il presidente »;

all'art. 11, quinto comma, è aggiunto:

« *g*) stabilire per singole zone la resa media in olive e la resa media in olio, per periodi di lavorazione ».

Art. 3.

Ai fini della corresponsione della integrazione di prezzo, i produttori agricoli interessati sono tenuti a comunicare agli ispettorati provinciali dell'alimentazione, competenti per territorio, entro i termini e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste i dati e le notizie occorrenti alla esatta individuazione dei fondi ove si producono le olive, della estensione dei fondi stessi, degli ordinamenti colturali, dei sistemi di conduzione, indicando esattamente i quantitativi di olive e di olio prodotti nelle due precedenti campagne nello stesso fondo.

Coloro che non abbiano comunicato entro i termini prescritti i dati e le notizie di cui al precedente comma o li abbiano comunicati infedelmente, decadono dal beneficio dell'integrazione di prezzo.

Per ottenere le integrazioni di prezzo, gli aventi diritto debbono inoltrare domanda all'ispettorato della alimentazione della provincia in cui è situata l'azienda, entro i termini e secondo le modalità stabiliti con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Nel caso in cui il prodotto sia ripartito fra più partecipanti all'impresa agricola, ciascun avente diritto può presentare separata domanda per la parte di propria spettanza e il pagamento dell'integrazione sarà disposto a favore di essi secondo le quote di riparto stabilite dalle norme vigenti.

L'ammontare della integrazione di prezzo non potrà superare quello corrispondente ai quantitativi desumibili dall'applicazione degli indici di resa media del prodotto, stabiliti, per singole zone, dalle commissioni provinciali di cui all'art. 11 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito, con modificazioni, nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, qualora il produttore delle olive non abbia chiesto all'ispettorato provinciale dell'alimentazione competente per territorio, entro i termini stabiliti nel decreto ministeriale di cui al precedente primo comma, l'accertamento preventivo della produzione delle olive e della resa in olio delle medesime.

Le comunicazioni e le domande di cui ai commi precedenti sono esenti da bollo.

Art. 4.

Per la verifica delle dichiarazioni attestanti i quantitativi di olive lavorate e di olio prodotto dai frantoi e dai sansifici, in relazione all'effettivo impiego degli impianti, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può avvalersi degli organi dipendenti dal Ministero delle finanze e degli ispettorati del lavoro.

Agli effetti della integrazione di prezzo le olive raccolte e molite nei mesi di settembre e di ottobre 1968 sono considerate di competenza della campagna di commercializzazione che ha inizio il primo novembre successivo.

Le disposizioni degli articoli 10 e 10-*bis* del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito, con modificazioni, nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, si applicano per le olive della campagna 1968-69 raccolte prima dell'entrata in vigore del presente decreto ed il termine di trenta giorni in esse previsto decorre da tale data.

Art. 5.

Per le campagne di commercializzazione 1967-68 e 1968-69, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo provvede a corrispondere ai produttori di olio di vinaccioli destinato ad uso alimentare un aiuto alla produzione nelle misure e con le modalità stabilite, per ciascuna campagna, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quelli per il tesoro e per le finanze.

L'ammontare complessivo dell'aiuto non potrà superare l'importo della somma imputabile al F.E.O.G.A.

Per la corresponsione dell'aiuto di cui al precedente comma sono applicabili le norme del decreto-legge 11 settembre 1967, n. 795, convertito nella legge 31 ottobre 1967, n. 999.

Art. 6.

Le disposizioni del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1050, convertito, con modificazioni, nella legge 18 gennaio 1968, n. 9, sono estese, per quanto applicabili, per la concessione delle integrazioni di prezzo comunitarie per i semi di colza, ravizzone e girasole, di produzione 1968.

Il termine di cui al primo comma dell'art. 8 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1050, è prorogato al 30 giugno 1969.

Art. 7.

E' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi quale ulteriore apporto al « Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo in applicazione di regolamenti comunitari » di cui all'art. 8 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267.

La predetta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1969, per essere versata al fondo stesso.

Da tale fondo, in relazione alle esigenze, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo farà affluire al proprio bilancio le somme occorrenti.

Art. 8.

Il primo comma dell'art. 19 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, quale risulta integrato dall'articolo unico della legge di conversione 18 gennaio 1968, n. 10 è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), nel corso degli anni finanziari 1968 e 1969, può essere autorizzata per la esecuzione degli interventi nel settore agricolo, a contrarre prestiti a breve termine e, comunque, per un periodo non superiore a 18 mesi, con aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, per far fronte ai pagamenti in caso di temporanea insufficienza delle somme disponibili sul Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo in applicazione di regolamenti comunitari ».

Per fronteggiare gli oneri di finanziamento derivanti dalla contrazione dei prestiti di cui sopra, è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni a carico dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1969 che sarà fatta affluire allo apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale in aggiunta all'importo di lire 2.500 milioni di cui al richiamato art. 19 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051.

Da tale conto, in relazione alle esigenze, l'A.I.M.A. farà affluire al proprio bilancio le somme occorrenti.

Art. 9.

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo è assegnata, a carico dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la somma complessiva di L. 3.400 milioni da iscrivere in bilancio nell'anno 1969, in relazione alle necessità, per oneri di carattere generale relativi all'applicazione del presente decreto.

Le somme saranno ripartite fra i vari titoli di spesa con decreti del Ministro per il tesoro, su proposta di quello per l'agricoltura e le foreste.

I rendiconti sugli ordini di accreditamento emessi dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo a favore degli ispettorati provinciali dell'alimentazione per provvedere alle spese di cui sopra, sono assoggettati al controllo decentrato delle ragionerie regionali dello Stato e delle delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per territorio.

Art. 10.

Per far fronte alle spese di cui al presente decreto il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre, nell'anno 1969, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche un mutuo fino alla concorrenza di un netto ricavo di lire 106 miliardi e 900 milioni.

Il mutuo comprenderà, oltre al ricavo netto anzidetto, la somma per interessi ed oneri relativi allo stesso esercizio.

Il mutuo di cui al precedente comma, da ammortizzarsi in un periodo non superiore ai 20 anni, sarà contratto nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposita convenzione da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro medesimo.

Il servizio del mutuo sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificamente vincolato a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche a decorrere dall'esercizio finanziario 1970.

Art. 11.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 12.

Il presente decreto entra il vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1968

SARAGAT

LEONE — SEDATI — MEDICI — GONELLA — FERRARI AGGRADI — COLOMBO — ANDREOTTI — RUSSO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1968
Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 129. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1968, n. **1151**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine delle Grazie, in Pordenone.

N. 1151. Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Concordia in Portogruaro in data 16 luglio 1966, integrato con dichiarazione del 28 novembre 1967, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine delle Grazie, in Pordenone.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *novembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 223, *foglio n.* 95. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1968, n. **1152**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Tito Vescovo, in Santa Marinella.

N. 1152. Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Porto e Santa Rufina in data 21 settembre 1965, integrato con due dichiarazioni del 20 settembre 1967, relativo alla erezione della parrocchia di S. Tito Vescovo, in Santa Marinella (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *novembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 223, *foglio n.* 96. DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1968, n. **1153**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giuseppe, nel comune di Ceraso.

N. 1153. Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Vallo della Lucania in data 1° gennaio 1966, integrato con dichiarazione del 15 settembre 1967, relativo alla erezione della parrocchia di S. Giuseppe, in contrada Petrosa del comune di Ceraso (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *novembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 223, *foglio n.* 97. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1968.

Nomina di componenti del Consiglio superiore della agricoltura e delle foreste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, per la riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con il quale è stato istituito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il regio decreto 24 luglio 1942, n. 1122, recante integrazioni al citato decreto 29 maggio 1941, n. 489;

Visto il proprio decreto in data 3 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1967, registro n. 9 Agricoltura e foreste, foglio n. 258, con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste per il biennio 3 marzo 1967-2 marzo 1969;

Visto il decreto ministeriale in data 26 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1968, registro n. 644 Agricoltura e foreste, foglio n. 45, con cui l'ispettore generale nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dott. Mario Amaducci, nominato con il citato decreto presidenziale del 3 marzo 1967 componente del detto consiglio superiore per la 2ª sezione quale funzionario tecnico, è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° giugno 1968;

Vista altresì la lettera in data 25 maggio 1968, con cui il prof. Decio Scardaccione, nominato con lo stesso decreto presidenziale del 3 marzo 1967 componente del menzionato consesso per la 4ª sezione quale esperto in rappresentanza degli enti di colonizzazione, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente dell'Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise a seguito della sua elezione a membro del Senato della Repubblica;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione del dottor Mario Amaducci e del prof. Decio Scardaccione nella carica di componente rispettivamente della 2ª e della 4ª sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per il restante periodo del biennio 3 marzo 1967-2 marzo 1969 sono nominati componenti del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste i signori:

per la 2ª sezione:

Stupazzoni dott. Giorgio, ispettore generale nel ruolo tecnico superiore del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in sostituzione del dott. Mario Amaducci;

per la 4ª sezione:

Guerrieri prof. Giuseppe, esperto, in rappresentanza degli enti di colonizzazione, in sostituzione del professore Decio Scardaccione.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato ad Antagnod, addì 3 agosto 1968

SARAGAT

SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *ottobre* 1968
Registro n. 15 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 306

(10561)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1968.

Iscrizione nel ruolo speciale del naviglio per la vigilanza costiera del quadro del naviglio militare dello Stato di motovedette veloci.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto presidenziale 6 marzo 1968, n. 585, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1968, atti di Governo, registro **n. 219**, foglio **n. 87**, concernente la

disciplina per la iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato di unità navali della vigilanza costiera;

Visto il decreto interministeriale 13 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1968, registro n. 17 Difesa, foglio contratti n. 326, che detta norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 585 sopra citato;

Decreta:

Articolo unico

Le sottoelencate unità navali, affidate in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto per i compiti di polizia marittima, assistenza e salvataggio, sono iscritte nel ruolo speciale del naviglio per la vigilanza costiera del quadro del naviglio militare dello Stato:

Motovedette veloci:

CP 231 - CP 232 - CP 233: a decorrere dal 13 luglio 1968
CP 234 - CP 235: a decorrere dal 12 agosto 1968

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1968

SARAGAT

GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1968
Registro n. 28 *Difesa, foglio n.* 77

(10753)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1968.

Determinazione del valore, delle caratteristiche tecniche e dei termini di validità e di cambio di un francobollo commemorativo di Giambattista Vico nel 3° centenario della nascita.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967, n. 840, con il quale è stata autorizzata l'emissione di alcune serie di francobolli commemorativi e celebrativi per il 1968;

Decreta:

Art. 1.

E' emesso un francobollo commemorativo di Giambattista Vico nel 3° centenario della nascita, nel valore da L. 50. Detto francobollo è stampato in calcografia, su carta fluorescente, filigranata in chiaro a tappeto di stelle; formato carta: mm. 25,5×30; formato stampa: mm. 21,5×26; la perforatura è formata da 14 dentelli su 2 centimetri; tiratura: 18 milioni di esemplari; colore: blu oltremare; ogni quartino si compone di cento esemplari.

La vignetta, racchiusa da un filo di cornice, riproduce la figura a mezzo busto del filosofo, da un'incisione tratta dall'Enciclopedia Biografica Italiana - Pedagogisti ed Educatori. Le leggende, in caratteri romani, scuri sul fondo carta, sono le seguenti: in alto, « GIAMBATTISTA VICO », con sotto, rispettivamente a destra e a sinistra dell'effige, le date della nascita e della morte; « 1668 » e « 1744 »; in basso, la leggenda « POSTE ITALIANE » e la indicazione del valore.

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1969 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 30 giugno 1970.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1968

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPAGNOLLI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1968
Registro n. 47 *Poste e telecom., foglio n.* 254

(10718)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1968.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Cassa delle ammende per l'anno finanziario 1969.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, che istituisce a Cassa delle ammende e stabilisce che il bilancio di previsione della Cassa medesima è approvato dal Ministero della giustizia, di concerto con quello delle finanze;

Considerato che la suindicata facoltà di approvare il bilancio compete al Ministero della giustizia, di concerto con quello del tesoro in seguito alla ricostituzione di quest'ultimo Ministero diposta con decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 406;

Decreta:

E' approvato lo stato di previsione delle entrate e quello delle spese della Cassa delle ammende per l'anno finanziario 1969 in conformità delle tabelle unite al presente decreto con le seguenti risultanze:

Entrate previste . . . . L. 260.800.000
Spese previste . . . . » 260.800.000

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 luglio 1968

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *ottobre* 1968
Registro n. 28 *Grazia e giustizia, foglio n.* 167

Stato di previsione dell'entrata e della spesa della Cassa delle ammende per l'anno finanziario 1969

Numero dell'anno finanziario 1968	Numero dell'anno finanziario 1969	ARTICOLI — DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
		TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI			
		CATEGORIA I. — *Vendita di beni e servizi*			
101	101	Vendita dei corpi di reato	15.000.000	»	15.000.000
		CATEGORIA II. — *Trasferimenti*			
104	104	Multe per rigetto di ricorsi in Cassazione	110.000.000	»	110.000.000
105	105	Versamenti per grazia	20.000.000	(a) — 10.000.000	10.000.000
106	106	Sanzioni pecuniarie disciplinari diverse	7.000.000	»	7.000.000
107	107	Fondi dei detenuti evasi o defunti	2.000.000	»	2.000.000
108	108	Incameramento di cauzioni o di altre somme in deposito	500.000	»	500.000
			139.500.000	— 10.000.000	129.500.000
		CATEGORIA III. — *Redditi*			
112	112	Interessi sulle somme in deposito di conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti e sui capitali investiti in rendita pubblica	10.000.000	(a) — 3.700.000	6.300.000
		CATEGORIA IV. — *Poste compensative delle spese*			
115	115	Depositi provvisori (cauzioni per libertà provvisoria, ecc.)	60.000.000	»	60.000.000
		CATEGORIA V. — *Somme non attribuibili*			
118	118	Entrate straordinarie diverse	*per memoria*	»	*per memoria*
		TITOLO II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
		CATEGORIA X. — *Prelevamenti dai fondi di riserva*			
506	506	Prelevamento dagli avanzi di precedenti esercizi per colmare il presunto disavanzo della gestione	100.000.000	(b) — 50.000.000	50.000.000
507	507	Prelevamento dagli avanzi dei precedenti esercizi e dalle somme in deposito per acquisto di rendita pubblica	*per memoria*	»	*per memoria*
			100.000.000	— 50.000.000	50.000.000
		RIASSUNTO			
		TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI			
		Categoria I - Vendita di beni e servizi	15.000.000	»	15.000.000
		Categoria II. - Trasferimenti	139.500.000	— 10.000.000	129.500.000
		Categoria III. - Redditi	10.000.000	— 3.700.000	6.300.000
		Categoria IV. - Poste compensative delle spese	60.000.000	»	60.000.000
		Categoria V. - Somme non attribuibili	*per memoria*	»	*per memoria*
		Totale del Titolo I	224.500.000	— 13.700.000	210.800.000

(a) Diminuzione proposta in relazione alla prevista minore entrata.
(b) Diminuzione proposta tenuto conto delle disponibilità degli avanzi di esercizi precedenti.

Segue: **Stato di previsione dell'entrata e della spesa della Cassa delle ammende per l'anno finanziario 1969**

Numero dell'anno finanziario 1968	Numero dell'anno finanziario 1969	ARTICOLI — DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
		TITOLO II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
		Categoria X. - Prelevamenti dai fondi di riserva	100.000.000	— 50.000.000	50.000.000
		Totale del Titolo II	100.000.000	— 50.000.000	50.000.000
		RIEPILOGO			
		TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI	224.500.000	— 13.700.000	210.800.000
		TITOLO II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE	100.000.000	— 50.000.000	50.000.000
			324.500.000	— 63.700.000	260.800.000
		TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)			
		CATEGORIA III. — *Acquisto di beni e servizi*			
101	101	Spese per la pubblicazione delle sentenze	100.000	»	100 000
102	102	Spese di ufficio, stampati e cancelleria	100.000	»	100 000
103	103	Spese casuali	25.000	»	25.000
			225.000	»	225.000
		CATEGORIA IV. — *Trasferimenti*			
106	106	Assegnazione ai Consigli di patronato	263.700.000	(a) — 63.700.000	200.000.000
		CATEGORIA VI. — *Poste correttive e compensative delle entrate*			
110	110	Restituzione di somme introitate per vendita di corpi di reato	500.000	»	500 000
111	111	Restituzione di depositi	60.000.000	»	60.000 000
			60.500.000	»	60.500.000
		CATEGORIA VIII. — *Somme non attribuibili*			
115	115	Fondo di riserva per spese impreviste	75.000	»	75.000
116	116	Spese straordinarie diverse	*per memoria*	»	*per memoria*
			75.000	»	75.000
		TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)			
		CATEGORIA IX. — *Costituzione di capitali fissi*			
501	501	Acquisto di titoli di rendita pubblica	*per memoria*	»	*per memoria*
		RIASSUNTO			
		TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)			
		Categoria III. - Acquisto di beni e servizi	225.000	»	225 000
		Categoria IV. - Trasferimenti	263.700.000	— 63.700.000	200 000 000
		Categoria VI. - Poste correttive e compensative delle entrate	60.500.000	»	60 500 000
		Categoria VIII. - Somme non attribuibili	75.000	»	75.000
		Totale del Titolo I	324.500.000	— 63.700.000	260.800.000

(a) Diminuzione proposta in relazione alle disponibilità.

Segue: **Stato di previsione dell'entrata e della spesa della Cassa delle ammende per l'anno finanziario 1969**

Numero dell'anno finanziario 1968	Numero dell'anno finanziario 1969	ARTICOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1969
		TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)			
		Categoria IX. Costituzione di capitali fissi	*per memoria*	»	*per memoria*
		Totale del Titolo II . . .	»	»	»
		RIEPILOGO			
		TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)	324.500.000	— 63.700.000	260.800.000
		TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)	»	»	»
			324.500.000	— 63.700.000	260.800.000

(10237)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1968.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica della impresa « Società elettrica privata », con sede in San Vittore di Cingoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 698714 del 29 novembre 1966, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Enel ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti dell'impresa « Società elettrica privata », con sede in San Vittore di Cingoli (Macerata);

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dall'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966, convalidati dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Ancona, e comunicati dall'impresa medesima ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Considerato che l'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966 ha distribuito energia elettrica acquistata da terzi e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa anzidetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa « Società elettrica privata », con sede in San Vittore di Cingoli (Macerata), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa « Società elettrica privata », con sede in San Vittore di Cingoli (Macerata) è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione alla impresa « Società elettrica privata », con sede in San Vittore di Cingoli (Macerata), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni con-

tenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(10702)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1968.

Varianti alla tabella delle sigle di individuazione per le navi minori ed i galleggianti inscritti presso i compartimenti marittimi della Repubblica.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visti gli articoli 141 e 142 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto l'art. 309 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il proprio decreto 18 luglio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 7 agosto 1959, con il quale furono approvate le sigle di individuazione per le navi minori e i galleggianti inscritti presso i compartimenti marittimi della Repubblica;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 13 novembre 1959, e successive modificazioni, concernenti le varianti alla tabella allegata al decreto ministeriale 18 luglio 1959;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 896, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 24 agosto 1968, col quale l'ufficio circondariale marittimo di Porto Torres è stato elevato a capitaneria di porto;

Riconosciuta la necessità di aggiornare la tabella allegata al decreto ministeriale 18 luglio 1959, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Alla tabella delle sigle di individuazione per le navi minori ed i galleggianti inscritti presso i compartimenti marittimi della Repubblica, approvata con decreto ministeriale 18 luglio 1959, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:

Dopo « Santa Teresa di Gallura » del compartimento marittimo di Olbia, aggiungasi:

Compartimento marittimo di Porto Torres:
Porto Torres - sigla assegnata PT;
Alghero - sigla assegnata 1 - PT;
Castelsardo - sigla assegnata 2 - PT.

Art. 2.

Sono annullate le vecchie sigle attribuite a Porto Torres (2 - OL), Alghero (3 - OL), Castelsardo (6 - OL) con decreto ministeriale 18 luglio 1959.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1968

Il Ministro: SPAGNOLLI

(10762)

ORDINANZA MINISTERIALE 14 novembre 1968.

Divieto di importazione dei ruminanti e dei suidi vivi nonchè delle relative carni, prodotti ed avanzi animali dalla Repubblica popolare ungherese.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Considerato che nel territorio della Repubblica ungherese si è manifestata un'epizoozia di afta epizootica da virus C a carattere altamente diffusivo;

Ritenuto necessario adottare urgenti provvedimenti di polizia veterinaria atti a proteggere gli allevamenti nazionali;

Ordina:

Art. 1.

E' vietata l'importazione nella Repubblica italiana dalla Repubblica ungherese:

a) dei ruminanti e suidi vivi nonchè delle relative carni e prodotti carnei ad eccezione di quelli sterilizzati in scatola e dei grassi fusi;

b) di tutti i prodotti ed avanzi di animali ruminanti e suidi, che non siano allo stato di secchezza o nelle condizioni stabilite nell'ultimo comma dell'art. 56 del vigente regolamento di polizia veterinaria.

Art. 2.

E' vietato il transito attraverso il territorio della Repubblica italiana dei ruminanti e suidi vivi provenienti dalla Repubblica ungherese.

Art. 3.

E' vietata l'importazione nella Repubblica italiana di ruminanti e suidi vivi provenienti da altri Stati che abbiano attraversato il territorio della Repubblica ungherese.

Art. 4.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha immediata applicazione.

Roma, addì 14 novembre 1968

Il Ministro: ZELIOLI LANZINI

(10917)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini dei « Colli Euganei ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini dei « Colli Euganei » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo per detti vini — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione per i vini dei « Colli Euganei »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Colli Euganei » è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Colli Euganei-bianco » deve essere ottenuto da uve provenienti da vitigni presenti nei vigneti nelle seguenti proporzioni:

Garganega	30-50 %
Serprina	20-40 %
Tocai e/o Sauvignon	20-30 %

E' ammessa la presenza di uve provenienti dai vitigni: Pinella, Pinot bianco e Riesling italico presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30 % del totale.

Il vino « Colli Euganei-rosso » deve essere ottenuto da uve provenienti da vitigni presenti nei vigneti nelle seguenti proporzioni:

Merlot . . 60-80 %

e per la rimanente percentuale da: Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Barbera e Raboso Veronese presenti da soli o congiuntamente.

Il vino « Colli Euganei-moscato » deve essere ottenuto dalle uve dell'omonimo vitigno « Moscato bianco » (Moscato di Canelli).

Art. 3.

La zona di produzione dei vini di cui ai precedenti articoli 1 e 2 comprende tutto o in parte i territori dei comuni di: Abano Terme, Arquà Petrarca, Baone, Battaglia Terme, Cervarese Santa Croce, Cinto Euganeo, Este, Galzignano, Lozzo Atestino, Monselice, Montegrotto Terme, Rovolon, Selvazzano Dentro, Teolo, Torreglia, Vò Euganeo.

Tale zona è così delimitata:

partendo da nord, dal confine tra i comuni di Rovolon e Cervarese S. Croce, nel punto in cui esso attraversa lo scolo Fossona, si procede verso sud e percorrendo il confine fra i due comuni si raggiunge la località Papafava in quel di Frassanelle. Discendendo lungo il suddetto confine si raggiunge la strada comunale Frassanelle-Montemerlo e seguendo la stessa, con andamento verso est, si arriva al centro di Montemerlo.

Da Montemerlo si raggiunge, attraverso la strada comunale, la località Bresseo e da questa, percorrendo verso est la provinciale dei Colli (Padova-Teolo), si prosegue ancora verso est fino ad incontrare lo scolo Pogese che l'attraversa.

Si segue quindi detto scolo verso sud-est si continua con il rio Caldo fino a raggiungere lo scolo Rialto in comune di Montegrotto Terme.

Passa ad ovest del centro storico di Montegrotto, volge verso est per raggiungere la stazione di Montegrotto e quindi lungo la linea ferroviaria Padova-Bologna sino a Casa Montecchia.

Riprende poi verso est, lungo la carreggiata che arriva alla statale n. 16 all'altezza di Casa Della Francesca.

Prosegue verso sud lungo la predetta statale per 750 metri. Procede quindi verso est-sud-est lungo lo scolo che dalla statale n. 16 va nei pressi della Boaria Dal Martello.

Riprende verso sud lungo il fosso Comuna, attraverso la strada Mincana lungo la carreggiata Pistorello, continua lungo lo scolo Pistorello sino a raggiungere strada Bassette e poi verso ovest lo scolo Chiodare prosegue lungo questo sino al ponte omonimo e raggiunge la statale n. 16 in prossimità del centro di Battaglia Terme.

Continua verso sud-ovest per raggiungere il centro di Battaglia Terme.

Da questo punto, seguendo la statale n. 16, si raggiunge il confine di Monselice in località Rivella. Si continua lungo la statale n. 16, si gira attorno alla Rocca fino a raggiungere, attraverso la nuova circonvallazione di Monselice, la statale n. 10 percorrendo la quale si arriva fino alla località Motta di Este.

Si procede lungo il canale Bisatto (canale di Este) e seguendo il medesimo si attraversa il centro di Este, si procede oltre fino a raggiungere il ponte di Lozzo Atestino nei pressi di Villa Corer.

Indi, ripiegando verso sud e girando attorno al Monte di Lozzo, si segue il canaletto di Valbona fino a raggiungere la località Castello Albrizzi.

Da Castello Albrizzi si passa sulla strada comunale che porta alla Chiesa di Valbona e quindi attraverso la strada pedemontana si raggiunge nuovamente il canale Bisatto all'altezza di Casa Ongaro.

Seguendo sempre il canale Bisatto, con andamento verso est, si arriva alla località Mottesella, da questa, procedendo verso nord-est, si salta alla Boaria Bezzolato passando quindi sula strada comunale Lozzo Atestino-Vò di Sotto (che corre parallela allo scolo Canaletto), la si percorre per un tratto di quasi due chilometri fino a raggiungere a Ponte Docima la strada provinciale Crosara Boccon-Vò di Sotto, attraverso la quale, direttamente verso ovest, si raggiunge il ponte sul canale Bisatto.

Da detto ponte, proseguendo per un tratto lungo il canale di cui sopra, si raggiunge, sulla destra del medesimo e a nord di Vò Vecchio, lo scolo Canaletto

Si procede lungo lo stesso fino a raggiungere il confine con la provincia di Vicenza in prossimità della località S. Vito di Lovertino e, proseguendo verso est, fino ad incontrare lo Scolo Fossona. Da questo punto seguire il confine con la provincia di Vicenza lungo il corso dello scolo Canaletto fino a che questo ultimo si incontra con lo scolo Bandizzà Abbandonata. Si segue quindi lo scolo Bandizzà fino all'incrocio con lo scolo Comuna in località ponte Canale e quest'ultimo fino alla « Botte » sullo scolo Fossona in prossimità di ponte Tezze, e procedendo oltre si attraversa il centro di Bastia fino ad arrivare, dopo oltre 3 km., al confine tra Rovolon e Cervarese S. Croce, punto di partenza. Al comprensorio così delimitato deve aggiungersi la località Montecchia in comune di Selvazzano Dentro, composta dagli appezzamenti contraddistinti dai seguenti numeri mappali della sezione U., foglio XX, nn. 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 49, 50, 51, 52.

Art. 4.

I vigneti destinati alla produzione dei vini di cui agli articoli 1 e 2 devono rispondere, per condizioni ambientali di coltura, a quelle tradizionali della zona e comunque devono essere atti a conferire alle uve ed ai vini determinate e specifiche caratteristiche di pregio.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari e pedecollinari, esposti prevalentemente a sud e sud-ovest e posti in terreni sia vulcanici che organogeni di natura mista ad esclusione dei terreni umidi di piano ed in particolare di quelli torbosi e vallivi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini « Colli Euganei-bianco » e « Colli Euganei-moscato » non deve essere superiore ai q.li 120 per Ha di vigneto in coltura specializzata, mentre per il vino « Colli Euganei-rosso » non deve essere superiore ai q.li 140 per Ha di vigneto in coltura specializzata.

Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve purchè la produzione non superi del 20 % i limiti massimi.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65 % per il vino « Colli Euganei-bianco », del 70 % per il vino « Colli Euganei-rosso » e del 60 % per il vino « Colli Euganei-moscato ».

Art 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni, anche se soltanto in parte compresi ed in quelli confinanti alla zona delimitata, anche se appartenenti ad altre provincie.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini di cui agli articoli 1 e 2 una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 10

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 6.

I vini « Colli Euganei », all'atto della immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

« *Colli Euganei-bianco* »
colore: giallo paglierino più o meno carico;
odore: vinoso con gradevole profumo caratteristico;
sapore: secco o amabile, sapido, morbido, fine vellutato;
gradazione alcoolica minima complessiva: 10,50;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

« *Colli Euganei-rosso* »
colore: rosso rubino, più o meno carico;
odore: marcatamente vinoso con profumo caratteristico;
sapore: secco o amabile, sapido, morbido, di corpo, fine vellutato;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

« *Colli Euganei-moscato* »
colore: giallo dorato;
aroma: intenso e caratteristico di moscato;
sapore: dolce, intenso e caratteristico di moscato, tranquillo oppure più o meno frizzante;
gradazione alcoolica minima complessiva: 10,50;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Art. 7.

Le denominazioni di origine controllata « Colli Euganei-bianco », « Colli Euganei-rosso » e « Colli Euganei-moscato » possono essere utilizzate per designare i vini spumanti naturali ottenuti con mosti e vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare, seguendo le vigenti norme legislative di preparazione degli spumanti.

I vini spumanti di cui al precedente comma, all'atto della immissione al consumo, devono avere le seguenti gradazioni alcooliche minime complessive:

« Colli Euganei-bianco » spumante:
tipo amabile: 11°;
tipo secco: 12°.

« Colli Euganei-rosso » spumante: 12°;

« Colli Euganei-moscato » spumante: 11°,50.

La preparazione dei vini spumanti deve avvenire entro il territorio già ammesso per le operazioni di vinificazione di cui al precedente art. 5.

E' vietata la gassificazione artificiale anche parziale.

Art. 8.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste modificare — con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare — i limiti minimi indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 9.

I vini « Colli Euganei-bianco » e « Colli Euganei-rosso » ottenuti da uve aventi una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11 e che si distinguano per particolari pregi organolettici possono portare la qualificazione « superiore », a condizione che vengano immessi al consumo con una gradazione alcoolica complessiva non inferiore a gradi 12, e siano stati sottoposti ad un periodo di invecchiamento, rispettivamente, di 6 e 12 mesi a partire dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

L'invecchiamento deve avvenire nella zona di vinificazione di cui al precedente art. 5.

Art. 10.

E' vietato usare assieme alle denominazioni di cui agli articoli 1 e 2 qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi « extra » « fine » « scelto » « selezionato » e similari non ammessi dal presente disciplinare.

Sulle bottiglie, fiaschi e altri recipienti contenenti i vini « Colli Euganei » di cui al presente disciplinare, può figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purchè veritiera e documentabile.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 11.

Fino al compimento di 8 annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli prescritti purchè le viti di tali vitigni non superino del 10 % il totale delle viti esistenti.

E' altresì ammesso, per lo stesso periodo di tempo, l'iscrizione all'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, di vigneti con variazioni alle percentuali prescritte dall'art. 2 del presente disciplinare purchè tali variazioni non siano superiori al 20 %.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformarne la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale agrario.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo

Art. 12.

Per i vini di cui agli articoli 1 e 2 che alla data di entrata in vigore del presente disciplinare si troveranno confezionati in bottiglie e recipienti di capacità non superiore a 5 litri è consentito lo smaltimento, purchè nei predetti recipienti confezionati, per un periodo di 24 mesi da parte dei confezionatori, di 36 mesi per i non confezionatori e di 48 mesi per gli esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopraindicati, le eventuali rimanenze di produzione, in bottiglie o altri recipienti, potranno essere commerciati sino ad esaurimento, previa denuncia agli istituti incaricati per la repressione delle frodi, competenti territorialmente, i quali provvederanno ad apporre sulle predette bottiglie e recipienti apposita stampigliatura.

Per il prodotto sfuso, inteso come tale quello non confezionato secondo quanto è indicato al primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a mesi 6.

(10693)

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Ghemme ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata per il vino « Ghemme » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo per detto vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di disciplinare per il vino « Ghemme »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Ghemme » è riservata al vino che risponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Ghemme » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai vitigni seguenti nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Nebbiolo (Spanna) dal 60 all'85 %;
Vespolina dal 10 al 30 %;
Bonarda novarese (Uva Rara) fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende in tutto il territorio comunale di Ghemme e la parte del territorio comunale di Romagnano Sesia denominata Mauletta racchiusa tra i seguenti confini: a sud il confine comunale; ad ovest la strada provinciale della Valsesia e la strada statale 142; a nord-ovest ed a nord la stradale 142; a nord ed a nord-est la strada comunale della cascina Vallone, la strada della Mauletta e la strada che dalla frazione Mauletta raggiunge il torrente Strona; ad est il torrente Strona fino al confine comunale.

Art. 4.

I vigneti destinati alla produzione del vino « Ghemme » devono rispondere alle tradizionali condizioni ambientali di coltura della zona, atte a conferire alle uve ed al vino determinate e specifiche caratteristiche, sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti, con esclusione di quelli esposti a nord.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Ghemme » è stabilita in q.li 100 per ha. di coltura specializzata.

Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite massimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e l'invecchiamento obbligatorio per il vino di cui all'art. 1 devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3, tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali è consentito che tali operazioni e l'invecchiamento siano effettuate nell'ambito dell'intero territorio della provincia di Novara.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Ghemme » una gradazione alcoolica complessiva naturale di 11,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Per avere diritto alla denominazione ad origine « controllata » il vino « Ghemme » deve essere sottoposto ad un periodo d'invecchiamento obbligatorio di almeno 4 anni e conservato, per almeno tre anni di detto periodo, in botti di legno di rovere o di castagno. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo alla vendemmia.

Art. 6.

Il vino « Ghemme » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso granata;
odore: profumo caratteristico di violetta, fine e gradevole;
sapore: asciutto, sapido, con fondo gradevolmente amarognolo, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12;
estratto secco netto minimo: 21 per mille;
acidità totale minima: 6 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi « superiore » « extra » « fine » « scelto » « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino « Ghemme » deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Fino al compimento di 8 annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli prescritti all'art. 2 del presente disciplinare, purchè le viti di tali vitigni diversi non superino del 20 % il totale.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformarne la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente Ispettorato provinciale agrario.

Il predetto ispettorato compiuti i necessari accertamenti, provvederà a segnalare alla camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 9.

Per il vino di cui all'art. 1 che alla data di entrata in vigore del presente disciplinare si troverà confezionato in bottiglie ed altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri è consentito lo smaltimento, purchè nei predetti recipienti confezionati, per un periodo di 24 mesi da parte dei confezionatori, di 36 mesi per i non confezionatori e di 48 mesi per gli esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati le eventuali rimanenze di produzione, in bottiglie o altri recipienti, potranno essere commerciati sino ad esaurimento, previa denuncia agli istituti incaricati per la repressione delle frodi, competenti territorialmente, i quali provvederanno ad apporre sulle predette bottiglie e recipienti apposita stampigliatura.

Per il prodotto sfuso, inteso come tale quello non confezionato secondo quanto è indicato al primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a mesi 6.

(10692)

Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Brachetto d'Acqui ».

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata per il vino « Brachetto d'Acqui » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo per detto vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare per il vino « Brachetto d'Acqui »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Brachetto d'Acqui » è riservata al vino che risponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Brachetto d'Acqui » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dal vitigno Brachetto.

Possono concorrere le uve provenienti dai vitigni aleatico e moscato nero, da soli o congiuntamente presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10 % del totale.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende per intero i territori comunali seguenti:

Provincia di Asti: comuni di Vesime - Cessole - Loazzolo - Bubbio - Monastero Bormida - Rocchetta Palafea - Montabone - Fontanile - Mombaruzzo - Maranzana - Quaranti - Castelboglione - Castelrocchero - Sessame - Castelletto Molina - Calamandrana - Cassinasco.

Parzialmente comprende il comune di Nizza Monferrato in provincia di Asti per la parte del territorio amministrativo posto alla destra del torrente Belbo.

Provincia di Alessandria: comuni di Acqui Terme - Terzo Bistagno - Alice Bel Colle - Strevi - Ricaldone - Cassine - Visone.

Art. 4.

I vigneti, destinati alla produzione del vino « Brachetto d'Acqui » devono rispondere alle tradizionali condizioni ambientali di coltura della zona, atte a conferire alle uve ed al vino determinate e specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti, i cui terreni marnosi siano di natura calcareo-argillosa.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Brachetto d'Acqui » è stabilita in q.li 80 per ha. di coltura specializzata.

Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite massimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione per il vino di cui all'art. 1 devono essere effettuate nell'intero territorio delle provincie di Asti, Alessandria e Cuneo.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Brachetto d'Acqui » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche di pregio.

Art. 6.

Il vino « Brachetto d'Acqui » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino di media intensità e tendente al granato chiaro o rosato;

odore: aroma muschiato molto delicato;

sapore: dolce, morbido, delicato, frizzante con spuma più o meno abbondante e persistente;

gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5 di cui almeno il 6 % in alcool svolto;

estratto secco netto minimo: 20 per mille;

acidità totale minima: 5 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

La denominazione di origine controllata « Brachetto d'Acqui » può essere usata per designare il vino spumante naturale ottenuto con vino che risponde alle condizioni previste dal presente disciplinare seguendo le vigenti norme legislative di preparazione degli spumanti.

La preparazione deve avvenire nelle provincie di Asti, Alessandria e Cuneo.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi « superiore » « extra » « fine » « scelto » « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto

Art. 9.

Fino al compimento di otto annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli prescritti nell'art. 2 del presente disciplinare, purchè le viti di tali vitigni diversi non superino del 20 % il totale.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformarne la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale agrario.

Il predetto ispettorato compiuti i necessari accertamenti, provvederà a segnalare alla camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 10.

Per il vino di cui all'art. 1 che alla data di entrata in vigore del presente disciplinare si troverà confezionato in bottiglie ed altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri è consentito lo smaltimento, purchè nei predetti recipienti confezionati, per un periodo di 24 mesi da parte dei confezionatori, di 36 mesi per i non confezionatori e di 48 mesi per gli esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati le eventuali rimanenze di produzione, in bottiglie o altri recipienti, potranno essere commerciati sino ad esaurimento, previa denuncia agli istituti incaricati per la repressione delle frodi, competenti territorialmente, i quali provvederanno ad apporre sulle predette bottiglie e recipienti apposita stampigliatura.

Per il prodotto sfuso, inteso come tale quello non confezionato secondo quanto è indicato al primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a mesi 6.

(10694)

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini di « Breganze ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini di *« Breganze »* ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo per detti vini — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di disciplinare di produzione per i vini di « Breganze »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Breganze » è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Breganze-bianco » deve essere ottenuto dalle uve del vitigno Tocai

E' ammessa la presenza di uve provenienti dai vitigni: Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling Italico, Sauvignon e Vespaiolo (Bresparolo) presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15 % del totale delle viti esistenti.

Il vino « Breganze-rosso » deve essere ottenuto dalle uve del vitigno Merlot.

E' ammessa la presenza di uve provenienti dai vitigni: Marzemina, Groppello, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Pinot nero e Freisa presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15 % del totale delle viti esistenti

Il vino « Breganze-Cabernet » deve essere ottenuto dalle uve dei vitigni: Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon.

Il vino « Breganze-Pinot nero » deve essere ottenuto dalle uve del vitigno Pinot nero.

E' ammessa la presenza di uve provenienti dal così detto vitigno Pinot nero selezione Wädenswil presente nei vigneti nella misura massima del 10 % del totale delle viti esistenti.

Il vino « Breganze-Pinot bianco » deve essere ottenuto da uve provenienti da vitigni presenti nei vigneti nelle seguenti proporzioni:

Pinot bianco: 40-60 %;
Pinot grigio: 60-40 %.

Il vino « Breganze-Vespaiolo » deve essere ottenuto da uve provenienti dal vitigno Vespaiolo (Bresparolo).

Art. 3. .

La zona di produzione dei vini di cui ai precedenti articoli 1 e 2 comprende tutto il territorio del comune di Breganze e tutto o in parte i territori dei comuni di: Bassano del Grappa, Fara, Lugo, Marostica, Masòn, Molvena, Montecchio Precalcino, Pianezze, Salcedo, Sandrigo, Sarcedo, Zugliano.

Tale zona è così delimitata:

Confine nord:

procedendo in senso orario da ovest verso est.

Capitello della « mare » da cui si parte in comune di Lugo a quota 397; confine comunale tra Salcedo e Lusiana fino al punto in cui detto confine raggiunge in località Ponte (quota 493) la strada provinciale Breganze-Lusiana; seguendo verso sud detta strada raggiunge il bivio di contrada Garibaldi a quota 205; qui giunta devia verso oriente e segue la strada comunale per Contrà Angonese, case Ronzani, capitello per Contrà Lazzaretti e fino quasi a case Salbeghi a quota 335 di qui lungo la corrispondente Valletta scende a valle a quota 92 ed incontra il torrente Lavarda che segue da monte a valle fino al punto in cui coincide con l'inizio occidentale del confine comunale tra Molvena e Marostica; segue detto confine da ovest verso est fino al punto in cui interseca in corrispondenza della Cima d'Agù la strada comunale tra Marostica e Crosara; segue detta strada fino al Castello Superiore di Marostica (quota 243 e caposaldo di rilevazione trigonometrica). Di qui con linea retta scende nella retrostante Valle d'Inverno fino al bivio delle strade per Valle San Floriano e Vallonara.

Segue quindi la strada per Valle San Floriano che oltrepassa e per seguire sempre la stessa strada fino a Valrovina e Caluga a quota 388. Da Caluga raggiunge le Case Vallison a quota 285 e di qui correndo lungo il corso d'acqua Vallison raggiunge il fiume Brenta nel punto in cui il primo confluisce nel secondo.

Confine orientale. Ed in parte sud-orientale.

Corrisponde con la sponda occidentale del Brenta dalla confluenza con il Vallison fino al ben noto ponte degli Alpini in Bassano. Dal ponte degli Alpini raggiunge attraverso la strada vecchia la statale n. 248 che segue fino al ponte sul torrente Longhella. Di qui corre lungo la strada esterna inferiore di Marostica e sempre procedendo verso occidente raggiunge la strada provinciale pedemontana da Marostica a Breganze; segue detta strada fino a Contrà Costa al km. 14 nel punto in cui è attraversata dal confine comunale tra Molvena e Pianezza che prende a seguire verso sud, proseguendo poi nella stessa direzione lungo la strada che conduce alla località Oppio ovest sulla strada comunale per Villaraspa; di qui segue il torrente Ghebo da monte a valle fino al suo incontro con la strada comunale della Vaccaria in comune di Schiavon.

Di qui segue la stessa strada verso ovest fino ad incontrare il confine comunale tra Masòn e Schiavòn che segue fino al torrente Lavarda.

Da qui corre da monte a valle lungo il suddetto torrente fino al suo incontro con la strada Ascaria in comune di Sandrigo. Segue verso ovest detta strada fino al suo innesto sulla strada da Maragnole a Sandrigo. Corre quindi lungo detta strada fino alla circonvallazione superiore del centro abitato di Sandrigo. Segue detta circonvallazione fino a raggiungere la strada statale n. 248 verso Vicenza, lungo la quale corre fino al ponte sull'Astico di Passo di Riva.

Confine sud:

inizia a Passo di Riva sulla sponda destra dell'Astico in corrispondenza del ponte omonimo e corre verso occidente in corrispondenza del confine comunale tra Montecchio Precalcino e Dueville. Segue detto confine fino a che incontra la strada fra Dueville e Levà.

Confine ovest:

dal punto di cui sopra il limite occidentale di zona segue la strada che da Dueville attraverso le località Levà, Vignole, Vegre, Osteria del Moraro, Madonnetta fino al punto in cui raggiunge in località Cavallino la strada provinciale Breganze-Thiene.

Di qui segue verso occidente quest'ultima strada fino al ponte sul torrente Igna. Corre quindi lungo il suddetto corso d'acqua da valle a monte fino al punto in cui l'Igna è attraversata dal confine comunale tra Sarcedo e Zugliano. Segue quindi detto confine in corrispondenza delle strade vicinali denominate Refosco Pescare (si tratta della antica strada da Zugliano a Thiene) fino allo sbocco del loro tratto terminale nella strada provinciale da Zugliano a Grumolo Pedemonte in prossimità della distilleria Zanin.

Di qui corre verso occidente lungo la strada suddetta fino al bivio con la strada per Corone, Montecucco e Tigurio. Segue detta strada fino all'intersezione fra quota 223 e 249.

Segue quindi la linea retta fra l'intersezione di cui sopra la quota 249 e la quota 202 in prossimità del Capitello di Villa di Sopra.

Di qui corre lungo la strada per località Case Cornorotto e prosegue verso nord fino alla località Pompa in corrispondenza del punto in cui il confine comunale fra Lugo e Zugliano si immette nel torrente Astico. Segue quindi detto corso d'acqua da valle a monte fino al ponte in prossimità di località Vigne. Dal Ponte sull'Astico passa al centro di Lugo e quindi corre lungo la strada comunale da Lugo alla località Mare e al relativo Capitello donde si è partiti.

Art. 4.

I vigneti destinati alla produzione dei vini « Breganze » devono rispondere per condizioni ambientali di coltura, a quelle

tradizionali della zona e comunque devono essere atti a conferire alle uve ed ai vini derivanti le loro determinate e specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini « Breganze-bianco » e « Breganze-rosso » non deve essere superiore ai q.li 140/ha di vigneto in coltura specializzata, mentre per gli altri vini non deve essere superiore ai q.li 130/ha di vigneto in coltura specializzata.

Fermi restando i limiti massimi sopra indicati la resa per Ha. di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve purchè la produzione non superi del 20 % i limiti massimi.

Le rese massime delle uve in vino non devono essere superiori al 65 % per i vini di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali esistenti, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona di produzione, o confinanti con la stessa.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini « Breganze-bianco » e « Breganze-rosso » una gradazione alcoolica minima naturale di gradi 10 mentre per gli altri vini « Breganze-Cabernet », « Breganze-Pinot nero », « Breganze-Pinot bianco » e « Breganze-Vespaiolo » tale gradazione alcoolica minima naturale deve essere di gradi 10,50.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 6.

I vini di « Breganze » all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Breganze-bianco »:
colore: giallo paglierino;
odore: vinoso, delicatamente intenso;
sapore: asciutto, rotondo, fresco, di corpo;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11°;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

« *Breganze-rosso* »:
colore: rosso rubino vivo;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: armonico, di corpo, asciutto, robusto leggermente tannico
gradazione alcoolica minima complessiva: 11°;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco minimo: 18 per mille.

« *Breganze-Cabernet* »:
colore: rosso rubino scuro con riflessi granati;
odore: molto intenso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, robusto, giustamente tannico;
gradazione alcoolica minima complessiva 11,50°;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

« *Breganze-Pinot nero* »:
colore: rosso rubino con sfumature color mattone;
odore: profumo delicato;
sapore: asciutto, sapido con retrogusto amarognolo;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,50°;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

« *Breganze-Pinot bianco* »:
colore: bianco paglierino chiaro;
odore: profumo delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: armonico, rotondo e vellutato;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,50°;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco minimo: 15 per mille.

« *Breganze-Vespaiolo* »:
colore: da paglierino a dorato, piuttosto carico;
odore: profumo delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: pieno, fresco;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,50°;
acidità totale minima: 7,5 per mille;
estratto secco minimo: 15 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste modificare, con proprio decreto — per i vini di cui al presente disciplinare — i limiti minimi sopra indicati, per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

I vini: « Breganze-Cabernet », « Breganze-Pinot nero », « Breganze-Pinot bianco » e « Breganze-Vespaiolo » ottenuti da uve aventi una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11 ed immessi al consumo con una gradazione alcoolica complessiva non inferiore a gradi 12, possono portare la qualificazione « superiore ».

Art. 8.

E' vietata usare assieme alla denominazione di origine controllata « Breganze » qualsiasi qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi « extra » « fine » « scelto » « selezionato » e similari non ammessi dal presente disciplinare. Sulle bottiglie, fiaschi e altri recipienti contenenti i vini « Breganze » di cui al presente disciplinare, può figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purchè veritiera e documentabile.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 9.

Fino al compimento di 8 annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 i vigneti con vitigni diversi da quelli prescritti purchè le viti di tali vitigni diversi non superino del 15 % il totale delle viti esistenti. Inoltre, per lo stesso periodo, è ammessa una variazione del 10 %, in più o in meno, delle percentuali dei vitigni ammessi all'art. 2

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformarne la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale agrario.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 10.

Per i vini di cui agli articoli 1 e 2 che alla data di entrata in vigore del presente disciplinare si troveranno confezionati in bottiglie e recipienti di capacità non superiore a 5 litri è consentito lo smaltimento, purchè nei predetti recipienti confezionati, per un periodo di 24 mesi da parte dei confezionatori, di 36 mesi per i non confezionatori e di 48 mesi per gli esercizi pubblici

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di produzione, in bottiglie o altri recipienti, potranno essere commerciati sino ad esaurimento, previa denuncia agli istituti incaricati per la repressione delle frodi, competenti territorialmente, i quali provvederanno ad apporre sulle predette bottiglie e recipienti apposita stampigliatura.

Per il prodotto sfuso inteso come tale quello non confezionato secondo quanto è indicato al primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a mesi 6.

(10695)

Autorizzazione al Consorzio di bonifica valli grandi veronesi e ostigliesi, con sede in Legnago, ad acquistare un immobile.

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968, registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1968 al registro n. 15, foglio n. 256, il Consorzio di bonifica valli grandi veronesi ed ostigliesi, con sede in Legnago (Verona), è stato autorizzato ad acquistare un immobile al prezzo di L. 2.200.000 (duemilioniduecentomila lire).

(10616)

Delega delle attribuzioni proprie del presidente del comitato amministrativo della Cassa per la formazione della proprietà contadina al Sottosegretario di Stato per la agricoltura e per le foreste.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 24 settembre 1968, registrato alla Corte dei conti in data 11 ottobre 1968, al n. 201, foglio 15, al Sottosegretario di Stato on.le avv. Dario Antoniozzi, vice-presidente della Cassa per la formazione della proprietà contadina, sono state delegate le attribuzioni proprie del presidente del comitato amministrativo della cassa stessa, salva restando la facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di esercitare le attribuzioni a lui demandate.

(10696)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di varianti al piano di zona del comune di Potenza

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1968, n. 663, sono state approvate, con alcune prescrizioni, le varianti n. 2 e n. 3 al piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Potenza.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(10703)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente un tratto dell'ex canale Busatello tombato, in comune di Moglia.

Con decreto 12 settembre 1968, n. 422, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente un tratto dell'ex canale Busatello tombato, segnato nel catasto del comune di Moglia (Mantova), al foglio 34, mappale 86, di Ha 0.19.20 ed indicato nella planimetria rilasciata il 6 aprile 1964 dall'ufficio tecnico erariale di Mantova, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(10704)

Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Mantova

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 6920 in data 29 ottobre 1968, è stata approvata la modifica agli articoli 1, 3, 4, 16, 18, 19 e 26 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Mantova.

(10705)

Approvazione del piano regolatore dell'area di sviluppo industriale di Napoli

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 1968, è stato approvato il piano regolatore dell'area per lo sviluppo industriale di Napoli.

Copia di tale decreto sarà depositata, a libera visione di quanti ne abbiano interesse, nella sede del consorzio per la suddetta area di industrializzazione.

(10706)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di diritto penale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli è vacante la seconda cattedra di diritto penale alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10900)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa di consumo Casa del Popolo - Società cooperativa a r.l. », con sede in Mede.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 novembre 1968, è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa di consumo Casa del Popolo - Società cooperativa a r. l.» con sede in Mede (Pavia) composta dai signori:

Zorini dott. Gerolamo Omodeo, presidente;
Bertolino avv. Renato e Rastelli Mario, membri.

(10712)

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa tra muratori e manovali « Risorgimento », a r.l., con sede in Moglia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 novembre 1968, è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa tra muratori e manovali « Risorgimento » a r. l., con sede in Moglia (Mantova) composto dai signori:

Mannella Raffaele, presidente;
Conte dott. Luigi e Carnevali Walter, membri.

(10713)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Consorzio acquisti e vendite artigiani », con sede in Arezzo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 7 novembre 1968, il rag. Saulle D'Ippolito, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Consorzio acquisti e vendite artigiani », con sede in Arezzo, in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del dottor Gino Pagnanelli, dimissionario.

(10714)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato, in data 7 settembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1968, registro n. 14, foglio n. 269, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto dal sig. Riato Romualdo contro la deliberazione della G.P.A. di Venezia datata 23 settembre 1966, con la quale, in accoglimento del ricorso gerarchico di Calzavara Andrea era stata consentita l'aggiunta di nuove voci alla licenza di commercio da quest'ultimo esercitata in Dolo, via Mazzini 200.

(10741)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 221

Corso dei cambi del 18 novembre 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,50	623,40	623,50	623,50	623,40	623,10	623,45	623,50	623,50	623,40
$ Can.	580,50	580,50	580,25	580,65	580,35	580,27	580,55	580,35	580,50	580,50
Fr Sv.	144,86	144,90	145,08	144,94	144,90	144,81	144,95	144,94	144,86	144,95
Kr D.	82,96	82,95	83 —	82,97	82,90	82,94	82,96	82,97	82,96	82,96
Kr. N.	87,28	87,27	87,31	87,305	87,23	87,23	87,295	87,305	87,28	87,30
Kr. Sv.	120,53	120,47	120,45	120,51	120,40	120,43	120,475	120,51	120,53	120,50
Fol	171,75	171,25	171,87	171,815	171,50	171,33	171,80	171,815	171,75	171,75
Fr. B.	12,44	12,44	12,4525	12,4380	12,43	12,43	12,4375	12,4380	12,44	12,45
Franco francese	125,12	125,33	125,31	125,36	125,25	125,26	125,36	125,36	125,32	125,30
Lst	1486,25	1485,80	1485,90	1486,30	1485 —	1487,27	1486 —	1486,30	1486,25	1486,80
Dm. occ.	157,35	157,03	157,40	157,10	156,95	156,86	157,05	157,10	157,35	157 —
Scell. Austr.	24,08	24,07	24,08	24,09	24,05	24,08	24,08625	24,09	24,07	24,07
Escudo Port.	21,76	21,76	21,785	21,76	21,70	21,76	21,77	21,76	21,76	21,70
Peseta Sp.	8,94	8,95	8,95	8,9425	8,925	8,94	8,948	8,9425	8,96	8,96

Media dei titoli del 18 novembre 1968

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	108,575
Redimibile 3,50 % 1934	100,95
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,375
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,15
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,30
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,175
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,825
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	101,125
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,55
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,125
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 novembre 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	623,475
1 Dollaro canadese	580,60
1 Franco svizzero	144,945
1 Corona danese	82,965
1 Corona norvegese	87,30
1 Corona svedese	120,492
1 Fiorino olandese	171,807
1 Franco belga	12,433
1 Franco francese	125,36
1 Lira sterlina	1486,15
1 Marco germanico	157,075
1 Scellino austriaco	24,088
1 Escudo Port.	21,765
1 Peseta Sp.	8,945

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO ALTO-ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 30 maggio 1935, n. 1414/R/Gab., con cui al sig. Wieser Antonio fu Giuseppe, nato a Fiè il 27 marzo 1878, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Viseri;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 19 agosto 1968 dal sig. Viseri Massimiliano, nato a Fiè il 2 luglio 1926, figlio del predetto, in atto residente a Fiè;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966, con cui il commissario del Governo delega al vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 30 maggio 1935, numero 1414/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

In conseguenza di tale revoca il cognome del sig. Viseri Massimiliano fu Antonio, nato a Fiè il 2 luglio 1926 ed ivi residente, viene ripristinato nella forma tedesca di Wieser.

Il sindaco del comune di Fiè provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 24 ottobre 1968

Il vice commissario del Governo: MASCI

(10592)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorsi a ventiquattro posti di operaio qualificato di 2ª categoria in prova presso la Zecca, con qualifiche varie

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il testo unico, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visti il regolamento per l'applicazione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262 e la tabella n. 1 annessa al decreto stesso, relativa al ruolo organico dei salariati permanenti della Zecca;

Viste le norme speciali per i salariati della Zecca, approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1925;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, relativa alle nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1961, n. 1471, relativo alla nuova pianta organica degli operai della Zecca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1963, n. 801, che aumenta la dotazione organica di cui al precedente decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, n. 368, con il quale vengono stabilite le nuove norme per la presentazione dei documenti per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, relativo alle nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 309;

Considerato che i posti di operaio di 2ª categoria presso la Zecca ancora da conferire ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, sono stati accantonati in favore degli aventi diritto;

Ritenuta la necessità di coprire i posti vacanti nel ruolo organico dei salariati permanenti della Zecca;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi di operaio di 2ª categoria in prova presso la Zecca, con le qualifiche contemplate nella tabella *C* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 309:

2 posti di conduttore di forni ad alta temperatura;
2 posti di conduttore di impianti automatici e semiautomatici per la colata di metalli;
4 posti di conduttore di macchine automatiche e semiautomatiche per la fabbricazione di monete;
1 posto di crogiuolista materie refrattarie;
2 posti di elettromeccanico;
2 posti di fabbro fucinatore e forgiatore;
2 posti di meccanico;
2 posti di muratore;
2 posti di contatore, pesatore e verificatore di monete;
1 posto di pittore e verniciatore;
2 posti di rettificatore e affilatore di precisione;
2 posti di saldatore di metalli.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) essere fornito di licenza elementare;

2) avere compiuto l'età di anni 18 e non aver superato quella di anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme di legge vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano operai di ruolo dello Stato e che siano in possesso degli altri necessari requisiti, nonchè per i candidati già salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale;

3) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) avere il godimento dei diritti politici;

5) avere sempre tenuto buona condotta; all'accertamento di tale requisito provvede, d'ufficio, l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

6) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche. I mutilati e gli invalidi di guerra e categorie assimilate sono ammessi ai presenti concorsi, semprechè siano in possesso di tutti i requisiti fisici prescritti, ed alla visita medica di cui al successivo art. 5 siano giudicati idonei a disimpegnare incondizionatamente tutte le mansioni inerenti alle qualifiche dei posti messi a concorso;

7) aver esercitato le mansioni di operaio presso enti, stabilimenti o ditte del ramo per almeno due anni anche se in periodi non continuativi ed in più stabilimenti. Tale requisito sarà ritenuto valido solo se chiaramente risultante dal libretto di lavoro o dal documento sostitutivo del libretto stesso, di cui al successivo art. 3; salvo che non si tratti dei casi sottoindicati:

a) servizi statali, provinciali o comunali, purchè risultanti da dichiarazioni dei rispettivi enti;

b) servizi svolti presso le forze armate oltre la ferma ordinaria, purchè risultanti da documenti militari;

c) servizi prestati all'estero, purchè risultanti da documenti vistati dall'autorità consolare;

d) attività in proprio, purchè risultanti da dichiarazione della camera di commercio o da licenza di esercizio del comune;

8) essere vaccinato entro i termini previsti dal n. 7) del successivo art. 11 del presente bando;

9) aver soddisfatto gli obblighi di leva oppure provare di aver concorso alla leva o di essere iscritto nelle liste relative secondo i casi.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, ad eccezione di quanto previsto dal precedente n. 8).

Per difetto dei requisiti prescritti sarà disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

La domanda di ammissione ai concorsi redatta su carta da bollo da L. 400, conformemente al modello allegato, dovrà essere presentata o dovrà pervenire al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, via XX Settembre - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il nome ed il cognome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto e perdono giudiziale) ed i procedimenti penali, eventualmente pendenti a loro carico;

f) titolo di studio posseduto precisando l'istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico relativo;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) di aver prestato la loro opera presso enti, stabilimenti o ditte del ramo, precisando la denominazione di essi ed il relativo indirizzo nonchè il periodo, la qualifica o categoria professionale rivestita e le mansioni esercitate;

i) l'esatto domicilio e il preciso recapito: i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti del loro recapito.

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un notaio.

In caso di partecipazione a più concorsi dovranno essere presentate distinte domande.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio ove prestano servizio.

Unitamente alla domanda di ammissione al concorso lo aspirante è tenuto a presentare obbligatoriamente i seguenti documenti:

1) il libretto di lavoro previsto dalla legge 10 gennaio 1935, n. 112, ovvero l'attestato sostitutivo del medesimo libretto di lavoro, ovvero copia o estratto, rilasciati da notaio, di uno dei predetti documenti.

Nel caso che venga presentato l'estratto notarile del libretto di lavoro o dell'attestato sostitutivo del libretto medesimo, esso estratto deve almeno contenere le seguenti indicazioni:

a) numero del libretto o dell'attestato sostitutivo di esso, data del rilascio e comune che l'ha emesso;

b) complete generalità dell'aspirante, residenza ed indirizzo;

c) stato di servizio con l'indicazione degli stabilimenti o aziende ove l'aspirante ha prestato la sua opera, date di assunzione e di cessazione dal servizio presso i singoli stabilimenti o aziende, nonchè, ove risulti, qualifica o categoria professionale;

2) almeno una dichiarazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dagli enti, stabilimenti o ditte presso cui hanno prestato la loro opera, da cui oltre al periodo di permanenza, risulti esplicitamente la qualifica o categoria professionale, le mansioni esercitate nonchè la capacità dimostrata;

3) tutti quegli altri titoli o documenti professionali o di mestiere che ritengano, nel proprio interesse, di produrre.

Gli aspiranti che abbiano prestato servizi tra quelli previsti dalle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del n. 7) dell'art. 2, in luogo del libretto di lavoro di cui al precedente punto 1), possono presentare le dichiarazioni o il documento descritti alle predette lettere *a*), *b*), c), *d*), da cui, oltre al periodo di servizio, risultino esplicitamente la qualifica di mestiere o la categoria professionale, le mansioni esercitate nonchè la capacità dimostrata.

Gli aspiranti, operai in servizio presso stabilimenti del ramo dello Stato, possono produrre, in luogo del documento di cui al punto 1), copia del foglio matricolare civile in bollo rilasciata dall'amministrazione di appartenenza.

In caso di partecipazione a più concorsi, la documentazione di cui sopra potrà essere allegata ad una sola delle domande di partecipazione, purchè si faccia esplicito riferimento nelle altre.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o pervenute al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, Roma, dopo il termine di cui al precedente art. 3, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quello sopra indicato.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla Direzione generale del tesoro.

Non si terrà parimenti conto dei documenti e dei titoli indicati nel precedente art. 3, che siano presentati o pervengano alla Direzione generale del tesoro dopo il suddetto termine di cui al citato art. 3, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quello sopra indicato.

Art. 5.

A norma dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, saranno nominate con successivo decreto le commissioni per l'accertamento della idoneità fisica e dell'attitudine al mestiere, degli aspiranti.

Le commissioni stesse, giusta il disposto dell'art. 8 delle norme speciali per i salariati della Zecca, approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1925, saranno composte dal direttore della Zecca, quale presidente, dal medico fiscale dello stabilimento e da un altro medico designato dalla Direzione generale del tesoro, quali membri.

Ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 20 del regolamento approvato col citato regio decreto n. 2262, non sono consentite visite di appello.

Art. 6.

Per l'accertamento dell'abilità professionale degli aspiranti, saranno nominate con successivo decreto le commissioni giudicatrici, le quali, a norma dell'art. 21 del predetto regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e del penultimo comma dell'art. 8 delle citate norme speciali per i salariati della Zecca approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1925, saranno composte dal direttore della Zecca, quale presidente, da un ingegnere e da un capotecnico, quali membri.

Art. 7.

Il grado di abilità professionale dei candidati, prescritto dall'art. 5 della legge 5 marzo 1961, n. 90, sarà accertato con l'esecuzione di una prova d'arte per ciascun concorso che consisterà in un saggio di lavoro con il quale il candidato dovrà dimostrare di avere una perfetta conoscenza ed abilità nel mestiere.

La esecuzione della prova d'arte non è considerata, ad alcun effetto, come servizio prestato.

Per lo svolgimento della prova d'arte saranno osservate le norme in vigore per i concorsi per l'assunzione di personale impiegatizio presso le amministrazioni dello Stato.

Art. 8.

Le prove d'arte dei concorsi si svolgeranno in Roma.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, a mezzo raccomandata, del giorno, dell'ora e del luogo in cui si svolgerà la visita medica per l'accertamento dell'idoneità fisica e dell'attitudine al mestiere e del giorno, ora e luogo in cui saranno tenute le prove d'arte.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per essere ammessi alla visita medica e per sostenere la prova d'arte, i candidati dovranno presentarsi muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo, di ruolo aggiunto o non di ruolo di una amministrazione statale;

c) tessera postale o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto, o carta d'identità.

Art. 9.

Ciascuna prova d'arte sarà eseguita sotto diretta sorveglianza delle commissioni di cui al precedente art. 6 le quali esprimeranno, con appositi verbali, il proprio giudizio sulla idoneità professionale dei singoli candidati, assegnando a ciascuno un punto di merito espresso in ventesimi, in base alla capacità tecnica, all'attitudine ed al rendimento.

La graduatoria di ciascun concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

A parità di merito, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 9, 2° comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90 e all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i candidati dichiarati idonei dovranno far pervenire al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, entro il termine perentorio di giorni 20 che decorrono dal giorno successivo a quello in cui riceveranno invito in tal senso dall'amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza.

In particolare, i documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza, di cui al precedente comma, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria o la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) mutilato o invalido del lavoro: certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro;

5) mutilato o invalido civile: certificato dell'ufficio del lavoro della provincia di residenza attestante l'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, rilasciato a norma dell'articolo 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

6) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra o per la lotta di liberazione: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

7) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione, da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

8) orfano di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro;

9) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

10) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

11) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra o per la lotta di liberazione: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi o la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli, di cui sopra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

12) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale della Unione nazionale mutilati per servizio;

13) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

14) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

15) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

16) ex combattente o assimilato:

a) per gli ex combattenti, partigiani combattenti o sminatori: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornati;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

17) ex dipendente o dipendente dell'amministrazione del tesoro: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

18) ex dipendente o dipendente di altra amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

19) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione dei documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dei relativi benefici.

Saranno dichiarati non idonei quei candidati, che dovessero riportare nella prova pratica di ciascun concorso un punteggio inferiore ai sedici ventesimi.

Tale punteggio non può dare titolo neppure all'ammissione in categorie inferiori nelle quali eventualmente risultassero posti disponibili.

Egualmente non acquisteranno diritto a coprire posti eventualmente vacanti quei candidati che abbiano superato la prova e che eccedano il numero dei posti messi a concorso.

Art. 10.

La graduatoria di ciascun concorso indetto col presente decreto sarà approvata con decreto ministeriale.

I concorrenti collocati in graduatoria entro il numero corrispondente ai posti banditi per ogni concorso saranno dichiarati vincitori subordinatamente all'accertamento del possesso dei requisiti prescritti.

I decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti in graduatoria, dovranno essere inoltrati alla Direzione generale del tesoro in Roma non oltre il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al precedente comma.

Art. 11.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i sottoindicati documenti di rito:

1) titolo di studio originale o copia notarile autentica, su carta da bollo, del titolo di studio, prescritto dal precedente art. 2;

2) estratto (non è ammesso certificato) dell'atto di nascita in carta da bollo;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) documento militare:

a) per il candidato che abbia prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare in bollo, rilasciato dalla autorità competente.

Anche il candidato che sia stato riformato, dopo la sua presentazione alle armi, è tenuto a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per il candidato che sia stato dichiarato «abile arruolato» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbia ancora prestato o non debba prestare servizio militare:

1) se assegnato in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnato in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per il candidato che sia stato dichiarato riformato o rivedibile dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidato assegnato alle liste di leva terrestri): certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidato assegnato alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per il candidato infine che non sia stato ancora sottoposto a giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima;

7) certificato comunale di vaccinazione, da cui risulti che l'ultima vaccinazione dell'aspirante non sia anteriore ad un anno dalla data di comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale.

I certificati di cittadinanza e di godimento dei diritti politici dovranno attestare, altresì, che l'interessato godeva del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi.

Il candidato indigente ha facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibisca un certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante esplicitamente la sua iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè sugli atti prodotti in esenzione dal bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

Art. 12.

I vincitori dei concorsi che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole del consiglio permanente della Zecca, approvato dalla Direzione generale del tesoro.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, in caso di giudizio sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale motivato, la risoluzione del rapporto d'impiego.

Art. 13.

Durante il periodo di prova verrà corrisposta una paga lorda giornaliera pari ad un trecentododicesimo della paga iniziale relativa al coefficiente 157 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 19, oltre le quote di aggiunta di famiglia e gli altri assegni eventualmente spettanti, tenendo conto delle misure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, numero 373.

Art. 14.

Ai vincitori sarà stabilito un termine per assumere servizio ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'art. 5 della legge 5 marzo 1961, n. 90. Ai medesimi, qualora non siano residenti in Roma, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1968

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1968
Registro n. 29 Tesoro, foglio n. 314

Schema della domanda di ammissione
ai concorsi, in carta da bollo da L. 400

Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Via XX Settembre - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . (provincia di . . . . . .) il . . . . . domiciliato in . . . . (provincia di via . . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a . . posti di operaio di . . categoria in prova presso la Zecca, con la qualifica di . (indicare a quale dei concorsi di cui al presente bando si intende partecipare).

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 35° anno di età, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite) di avere diritto all'aumento del limite di età in quanto . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il titolo di studio di . . presso . di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o cancellazione, i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici), di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso a suo carico (indicare in caso contrario le condanne penali riportate o i motivi di procedimenti penali in corso).

Con riguardo agli obblighi militari dichiara . . . . . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di avere già prestato la propria opera presso i seguenti enti, stabilimenti o ditte . . . . . . (indicare con chiarezza la loro denominazione, il loro indirizzo nonchè il periodo, la qualifica o categoria professionale rivestita e le mansioni esercitate).

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . . . .

Si allegano i seguenti documenti: . . . . (indicare i documenti che a norma dell'art. 3 del presente bando di concorso, i candidati sono obbligati a presentare unitamente alla domanda).

Data . . . .

Firma (1) . . . .

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco.

Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(10317)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a settantacinque posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Nel secondo supplemento straordinario al n. 10 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro in data 5 novembre 1968, è pubblicato il decreto ministeriale 1° agosto 1968, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1968, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 44, che approva la graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a settantacinque posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale del tesoro, indetto con decreto ministeriale 10 marzo 1966.

(10776)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero del commercio con l'estero, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare del 6 novembre 1968).

Sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero del commercio con l'estero, n. 4 (quattro) posti di commissario aggiunto (ruolo tecnico), spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia

dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 400 (quattrocento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, la sede di Roma. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio — corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963 — direttamente e rispettivamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina e alla Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica, le quali, a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili).

In ogni caso, tutte le domande degli aspiranti al concorso dovranno pervenire a questa direzione genrale entro e non oltre trenta giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione, restando, in caso diverso, le autorità gerarchiche personalmente responsabili dell'eventuale esclusione degli interessati dal concorso.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di commissario aggiunto, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: PELIZZO

(10738)

Nomina della commissione esaminatrice del concorso per esami a due posti di assistente di elettrotecnica generale e macchine elettriche nel personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, che reca le norme riguardanti l'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto dell'accademia navale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483, concernente modificazioni alla norme riguardanti i ruoli dei professori e assistenti dell'accademia navale, dell'accademia aeronautica e dell'istituto idrografico della Marina, nonchè modificazioni alle norme riguardanti gli incarichi di insegnamento presso le dette accademie;

Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1967, registro n. 115 Difesa, foglio n. 128 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 23 gennaio 1968, con il quale è stato indetto un concorso per esami a due posti di assistente di elettrotecnica generale e macchine elettriche nel personale civile insegnante dell'accademia navale;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, riguardante i compensi ai componenti delle commissioni, comitati e collegi operanti nelle amministrazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per esami a due posti di assistente di elettrotecnica e macchine elettriche nel personale civile insegnante dell'accademia navale, indetto con decreto ministeriale 19 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1967, registro n. 115 Difesa, foglio n. 128, è costituita come appresso:

Presidente:

de Ferrante cap. di vasc. Luigi, comandante in 2ª dell'accademia navale, direttore degli studi.

Membri:

Madella prof. Giovanbattista, ordinario di elettrotecnica dell'accademia navale;

Vallini prof. Alfredo, ordinario di elettronica dell'Università di Pisa;

Tiberio prof. Ugo, direttore istituto elettronica dell'Università di Pisa;

Malatesta prof. Sante, ordinario di radiotecnica dell'accademia navale.

Segretario:

Clerico dott. Stefano, direttore di sezione.

Art. 2.

Ai componenti ed al segretario della commissione suddetta spetteranno i compensi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 luglio 1968

Il Ministro per la difesa
GUI

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1968
Registro n. 50 Difesa, foglio n. 110

(10566)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte, grafiche e pratiche dei concorsi per merito distinto, per gli insegnanti dei ruoli organici degli istituti di istruzione tecnica, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1966.

Le prove scritte, grafiche e pratiche dei concorsi per merito distinto per gli insegnanti nei ruoli organici degli istituti di istruzione tecnica, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1966, indetti con decreto ministeriale 30 settembre 1966, avranno luogo in Roma, con inizio alle ore 8,30, nelle sedi e nei giorni indicati nella tabella annessa al decreto ministeriale 8 novembre 1968 e che qui di seguito si trascrive:

Materia o gruppo di materie cui si riferisco o i concorsi	Prova di esame	Data della prova	Sede della prova
Istituti tecnici commerciali e per geometri			
Insegnanti:			
Lettere italiane e storia	scritta	8-1-1969	Istituto tecnico comm.le e per geom. « Medici del Vascello » via Fonteiana n. 111, Roma
Lingua e letteratura inglese	scritta	11-1-1969	Id.
Matematica e fisica	scritta	14-1-1969	Id.
Chimica e merceologia	scritta	17-1-1969	Id.
Costruzioni e disegno di costruzioni	scritta o grafica	21-1-1969	Id.
Scienze naturali e geografia generale ed economica	scritta	24-1-1969	Id.
Geografia generale ed economica	scritta	28-1-1969	Id.
Ragioneria e tecnica commerciale	scritta	31-1-1969	Id.
Materie giuridiche ed economiche	scritta	4-2-1969	Id.
Agronomia ed estimo	scritta	7-2-1969	Id.
Topografia	scritta	11-2-1969	Id.
Istituti tecnici industriali			
Insegnanti:			
Lettere italiane e storia	scritta	14-2-1969	I.T.I. « G. Armellini » largo Placido Riccardi, 36 (già via Antiochia) - Roma
Chimica	scritta	17-2-1969	Id.
Scienze naturali e geografia generale ed economica	scritta	20-2-1969	Id.
Insenanti tecnico-pratici:			
Assistente laboratorio tecnologico	pratica	25-2-1969	Id.

Roma, addì 8 novembre 1968

p. Il Ministro: ELKAN

(10627)

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice del concorso per esami e per titoli a sei posti di direttore didattico in prova (ex coeff. 522) nelle scuole elementari in lingua tedesca della provincia di Bolzano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico 5 febbraio 1928, n. 577 e successive modificazioni;
Veduto il regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 e successive modificazioni;
Veduto il regio decreto 5 febbraio 1934, n. 439;
Veduto il regio decreto 7 febbraio 1935, n. 131;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;
Veduta la legge 23 maggio 1964, n. 380;
Veduto il decreto ministeriale 7 ottobre 1966, registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1966, registro n. 98, foglio n. 57, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 gennaio 1967, n. 19, con il quale è stato bandito il concorso per esami e per titoli a sette posti di direttore didattico in prova (ex coeff. 522) nelle scuole elementari in lingua tedesca della provincia di Bolzano;
Veduto il decreto ministeriale 26 aprile 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1967, registro n. 95, foglio n. 329, con il quale il predetto decreto ministeriale 7 ottobre 1966 è stato rettificato nel senso che i posti di direttore didattico in prova nelle scuole elementari in lingua tedesca della provincia di Bolzano, da mettere a concorso, sono sei anzichè sette;
Veduto il decreto ministeriale 30 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1968, registro n. 38, foglio n. 273, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del suddetto concorso ed è stato assunto l'impegno della spesa di L. 1.000.000 (un milione), relativa al pagamento dei compensi spettanti ai commissari;
Considerata la necessità di sostituire il prof. Gentile Marino, il quale ha fatto presente di non poter accettare l'incarico di presidente della commissione giudicatrice, con il prof. Santinello Giovanni, titolare straordinario di storia della filosofia della facoltà di magistero dell'Università di Padova;

Decreta:

Il prof. Santinello Giovanni, titolare straordinario di storia della filosofia della facoltà di magistero dell'Università di Padova, è chiamato a far parte, in qualità di presidente, della commissione giudicatrice del concorso a sei posti di direttore didattico in prova nelle scuole elementari in lingua tedesca della provincia di Bolzano, in sostituzione del prof. Marino Gentile.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 giugno 1968

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1968
Registro n. 67 Pubblica istruzione, foglio n. 349

(10630)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2018 in data 6 dicembre 1967, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna al 30 novembre 1966;
Ritenuto di dover provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso suindicato;
Viste le designazioni effettuate dal Ministero della sanità con nota 300.VIII.II.13.C/1646 del 28 settembre 1968;
Vista la designazione effettuata dalla prefettura di Bologna con nota n 689 in data 25 giugno 1968;
Vista la terna proposta dal collegio delle ostetriche di Bologna di cui alle note di quest'ultimo prot. n. 7995/68 in data 3 maggio 1968 e prot. n. 8021/68 in data 25 giugno 1968;

Viste le designazioni fatte dai comuni interessati ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220, di cui alle deliberazioni n. 1906 in data 27 luglio 1968 e n. 162 datata 27 luglio 1968 rispettivamente dei comuni di Bologna e S. Benedetto Val di Sambro;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Bologna al 30 novembre 1966, è così costituita:

Presidente:
Coletta dott. Guido, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:
Gaddi dott. Antonio, consigliere di 1ª classe del Ministero dell'interno;
Sabattini dott. Pietro, medico provinciale di 1ª classe;
Belvederi prof. Corrado, docente in ostetricia e ginecologia;
Morelli dott. Antonio, specialista in ostetricia e ginecologia;
Frittelli Flora, ostetrica condotta del comune di Bologna.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal dott. Pasqualino Messale funzionario amministrativo dei ruoli direttivi del Ministero della sanità.

La commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà la sua sede in Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Bologna

Bologna, addì 31 ottobre 1968

Il medico provinciale: MARENZI

(10723)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti n. 7120 e n. 7121 in data 25 giugno 1968, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi alle candidate risultate vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1965;
Vista la comunicazione di rinunzia dell'ostetrica Cientanni Lucia alla condotta ostetrica del comune di Giungano;
Tenute presenti le preferenze indicate dalle concorrenti che seguono nella graduatoria l'ostetrica Cientanni Lucia;
Considerato che l'ostetrica Cacciola Caterina, all'uopo interpellata, ha dichiarato di accettare la nomina di cui innanzi;
Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Cacciola Caterina è dichiarata vincitrice del posto di ostetrica condotta del comune di Giungano.

Il sindaco del comune di Giungano è incaricato della esecuzione del presente decreto che sara pubblicato a norma di legge.

Salerno, addì 31 ottobre 1968

Il medico provinciale: GALLO

(10634)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FROSINONE

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Frosinone

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7720 del 30 settembre 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condottta vacanti alla data del 30 novembre 1966;
Accertata la regolarità delle operazioni del concorso stesso e la legittimità degli atti rimessi dalla commissione giudicatrice, nominata con decreto dell'8 agosto 1968, n. 6566;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate risultate idonee al concorso indicato in premessa:

1. Polini Clara	punti	63,934	su 120
2. Moroni Nerina	»	63,752	»
3. Luppi Amelia	»	60,937	»
4. Liberatore Giuseppina	»	58,269	»
5. Gemini Enza	»	57,512	»
6. Angelosanto Eva	»	57,461	»
7. Araino Maria	»	57,183	»
8. Di Giacomo Luciana	»	47,026	»
9. Monguzzi Teresa	»	45,550	»
10. Bottura Maria	»	43,860	»

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Frosinone e dei comuni interessati.

Frosinone, addì 25 ottobre 1968

Il medico provinciale: LANNA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 25 ottobre 1968, n. 8811, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1966;
Visto l'ordine di preferenza delle sedi, indicato dalle candidate classificatesi ai primi otto posti della graduatoria;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate candidate sono dichiarate vincitrici del concorso indicato in premessa per la sede a fianco di ciascuna indicata:

1) Polini Clara: S. Elia Fiumerapido (condotta unica);
2) Moroni Nerina: Giuliano di Roma (condotta unica);
3) Luppi Amelia: Alvito (condotta unica);
4) Liberatore Giuseppina: Piedimonte S. Germano (condotta unica);
5) Gemini Enza: Strangolagalli (condotta unica);
6) Angelosanto Eva: Picinisco (condotta unica);
7) Araino Maria: Roccadarce (condotta unica);
8) Di Giacomo Luciana: Vallemaio (condotta unica).

I sindaci dei comuni di Alvito, Giuliano di Roma, Picinisco, Piedimonte S. Germano, Roccadarce, E. Elia Fiumerapido, Strangolagalli e Vallemaio, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Frosinone e dei comuni interessati.

Frosinone, addì 26 ottobre 1968

Il medico provinciale: LANNA

(10724)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TORINO

Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 50/4076 in data 31 dicembre 1966, con il quale venne indetto il pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1966;

Visto il decreto n. 50/1657-1820 in data 20 gennaio 1968, con il quale venne costituita la commissione giudicatrice del concorso stesso;

Considerato che il dott. Salvatore Valenti, segretario della predetta commissione ha presentato le dimissioni da dipendente dello Stato;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla sua sostituzione;

Vista la designazione del Ministero della sanità;

Visti gli articoli 8 e 81 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto presidenziale 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Giovanbattista Fazio, consigliere di 1ª classe presso il Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione giudicatrice del concorso a posti di osterica condotta vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1966, in sostituzione del dott. Salvatore Valenti.

Torino, addì 29 ottobre 1968

Il medico provinciale: GAGLIO

(10636)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lecce.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 04218 del 21 giugno 1968, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 dell'11 luglio 1968, con i quali è stata approvata la graduatoria e dichiarate le vincitrici del pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di quattro posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1966;

Vista la nota n. 13629 dell'11 ottobre 1968, con la quale il sindaco del comune di Galatina ha comunicato che l'ostetrica Lubelli Paolina, quarta classificata nella predetta graduatoria e dichiarata vincitrice della condotta ostetrica della frazione di Noha del comune di Galatina, non ha assunto servizio nel termine perentorio assegnatole per cui è da considerarsi rinunciataria;

Considerato, in conseguenza, che occorre provvedere, nei termini di legge, alla nomina della candidata idonea che segue immediatamente nella graduatoria ed ha richiesto l'assegnazione della condotta di cui trattasi in ordine di preferenza;

Rilevato, altresì, che l'ostetrica Baccaro Cosima, quinta classificata, non ha diritto ad essere interpellata, in quanto è stata *dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di* Bagnolo del Salento indicata prima di quella di Galatina nell'ordine di preferenza delle sedi messe a concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

L'ostetrica Danieli Adelaide, nata a S. Maria Capua Vetere il 28 luglio 1921, sesta classificata nella graduatoria delle idonee del concorso di cui in epigrafe, è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica della frazione di Noha del comune di Galatina

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Lecce, all'albo pretorio della prefettura ed a quello del comune di Galatina.

Lecce, addì 5 novembre 1968

Il medico provinciale: MAGLIARI

(10635)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CUNEO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4024 in data 16 luglio 1968, con il quale si dichiarano i vincitori delle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1966;

Viste le preferenze espresse per le sedi messe a concorso dai concorrenti dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria;

Vista la rinuncia intervenuta per la condotta medica consorziale di Lesegno;

Vista l'accettazione per la condotta medica predetta pervenuta da parte del dott. Reineri Pier Giuseppe;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 254;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Reineri Pier Giuseppe, nato a Dronero il 27 ottobre 1939, è dichiarato vincitore della condotta medica consorziale di Lesegno (Castellino Tanaro-Igliano).

Il presente decreto verrà pubblicato a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Scaduto il termine di otto giorni, previsto per la pubblicazione all'albo pretorio del comune di Lesegno - Capo consorzio, - il sindaco del predetto comune provvederà subito per la nomina.

Cuneo, addì 5 novembre 1968

Il medico provinciale: DE LELLIS

(10633)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.